

ECC.^{MO} CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE VI

Udienza 31 gennaio 1969

MEMORIA

PER

i proff. AURICCHIO, RUSSO e CAREDDU

NEL RICORSO PROPOSTO DAL

prof. CHELI

1. — Nel 1964 l'Università di Napoli formulò proposta per il concorso per la cattedra di Puericoltura. Il concorso fu regolarmente bandito ed i colleghi accademici furono chiamati alla nomina dei commissari con una votazione che portò alla designazione dei proff. Gerbasi, Martoni, Colarizzi, Tiene, Trambusti.

La Commissione, secondo le norme di legge, avrebbe dovuto riunirsi in modo che la nomina dei vincitori potesse aver luogo entro il 31 dicembre 1965. Tale data decorse invece inutilmente poichè a causa della malattia e di altri ostacoli frapposti dal prof. Trambusti, il Ministero non fu in grado di procedere ad una tempestiva convocazione della Commissione.

Finalmente il Ministero riuscì ad ottenere che il prof. Trambusti desse la propria adesione per una convocazione della Commissione per il 18 gennaio 1966. In questa data convennero nella sede del Ministero soltanto gli altri commissari, mentre il prof. Trambusti telegrafava che di nuovo le ragioni di salute gli impedivano di intervenire. Con questa assenza il prof. Trambusti otteneva che anche il termine del 31 gennaio 1966, utile, in caso di urgenza, per la nomina dei vincitori per l'anno accademico 1965-1966, scadesse inutilmente.

La nuova convocazione fu fissata dal Ministero per il 5 aprile 1966. Il prof. Trambusti partecipò alla riunione, ma immediatamente dichiarò di sentirsi male e di non poter proseguire nei lavori. I proff. Gerbasi, Martoni, Colarizzi e Tiene, ricordati i precedenti rinvii, insistettero perchè la Commissione adempisse ai suoi obblighi. Senonchè, nella convocazione pomeridiana il

prof. Trambusti, ricorrendo alla consueta giustificazione delle sue condizioni di salute, non si presentò alla adunanza chiedendo altro rinvio al 16 maggio successivo.

Il 16 maggio, finalmente, la Commissione riprese i suoi lavori al completo, concludendo la sua attività il 20 maggio successivo.

Nella relazione si legge che la Commissione ha preso in esame collegialmente i titoli di ciascun candidato, facendone oggetto di una minuta ed approfondita discussione, durante la quale ogni commissario ha espresso un giudizio analitico e motivato, riportato nei verbali allegati alla relazione.

I lavori si sono conclusi con la formazione di una terna nella quale risulta al primo posto il prof. Salvatore Auricchio con voti 5 su 5, al secondo posto il prof. Giuseppe Russo con voti 4 su 5, al terzo posto il prof. Paolo Careddu con voti 4 su 5. In precedenza la Commissione aveva formulato giudizi di maturità nei confronti di tre candidati con voti 5 su 5, di otto candidati con voti 4 su 5 e di altri undici candidati con voti 3 su 5.

Risulta sempre dalla relazione finale che il prof. Trambusti, che ha votato per il 1° posto per il candidato Auricchio e per il 2° e 3° posto per il candidato Cheli, ha presentato una relazione di minoranza, nella quale ha

sostenuto che in confronto ai tre candidati ternati, il prof. Cheli avrebbe presentato un curriculum sotto ogni aspetto superiore; a questa relazione di minoranza ha risposto la maggioranza con dei controrilievi.

Gli atti della Commissione sono stati approvati con d.M. 18 luglio 1966, su conforme parere favorevole della Sez. I del Consiglio Superiore; la relazione è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale del 19 gennaio 1967, n. 3.

2. — Contro gli atti della Commissione ed il decreto ministeriale di approvazione ha proposto ricorso il prof. Cheli, formulando quattro distinti motivi, che esamineremo qui separatamente.

Con il primo motivo il prof. Cheli allega eccesso di potere per sviamento, per contraddittorietà e per falsità della causa, nel presupposto che la terna dei vincitori del concorso *sarebbe stata predeterminata*, sin da prima che si conoscessero i nomi dei candidati e soprattutto i lavori da essi presentati.

A sostegno di questo motivo, il prof. Cheli adduce una interrogazione presentata alla Camera, nella quale si dichiarava che la futura terna sarebbe risultata composta dai proff. Auricchio, Russo e Nassi e la mancata considerazione, da parte della maggioranza, dei « rilievi

macroscopici che sarebbero stati fatti e documentati per iscritto dal prof. Trambusti ».

Nella sua produzione il prof. Cheli ha esibito altri giornali, i quali si sarebbero occupati della terna di puericultura in questione, nonchè di lettere, dallo stesso prof. Cheli spedite a suoi amici nel periodo dal 6 maggio 1966 al 14 maggio 1966, nelle quali, fin da prima che i lavori della Commissione fossero conclusi, il Cheli era in grado di indicare il risultato finale.

3. — Il prof. Cheli indica dei fatti che potrebbero, *in astratto*, avere natura di *sintomi* di eccesso di potere. E' nota la evoluzione che si è avuta in materia di eccesso di potere. Con riferimento ai casi di normale discrezionalità, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata in grado di evidenziare alcuni sintomi i quali, con la loro presenza, sono da soli sufficienti a dimostrare la esistenza del vizio. La febbre a 40° è di per sè un fenomeno patologico. In tutti questi casi il sintomo si è trasformato in una causa autonoma di vizio. Potremo citare le ipotesi del difetto di istruttoria, dell'errore nei presupposti, della incoerenza, del comportamento contraddittorio non giustificato, della disparità di trattamento immotivata, del difetto di motivazione.

In tutti i casi, tuttavia, nei quali non si verificano le circostanze in relazione alle quali l'elemento assume di per sé valore di vizio, esso conserva la sua natura propria ed originaria di *semplice sintomo*, cioè non di una prova, ma di un *indizio*: un elemento, in altri termini, che esprime una *probabilità*, non una *certezza*. In questo caso vanno valutati tutti gli elementi che costituiscono la fattispecie concreta nel suo complesso per stabilire se in presenza di circostanze concordanti risulti in concreto l'eccesso di potere o se quell'elemento che appariva inizialmente sintomo di un vizio, inserito nel quadro globale, debba all'opposto essere considerato manifestazione di un corretto esercizio del potere. Questa indagine è tanto più necessaria in quanto ci si riferisca a poteri amministrativi di lata discrezionalità o fondati su valutazioni di carattere eminentemente tecnico.

E tale è il caso dei concorsi universitari nei quali, come si legge in una recentissima decisione (Sez. VI, 22 novembre 1966, n. 889), « è riconosciuta una amplissima sfera di discrezionalità alle commissioni giudicatrici le quali, essendo tenute alla emanazione di un approfondito giudizio, di alta responsabilità tecnica, non sono vincolate alla osservanza delle norme e dei principi ela-

borati e valevoli per gli altri concorsi della Pubblica Amministrazione ».

4. — Fatta questa premessa sulla quale siamo convinti di avere l'adesione del nostro autorevole avversario, non ci sottrarremo al compito di valutare in concreto il significato, ai fini della valutazione della legittimità dell'operato della Commissione, delle circostanze allegare dal ricorrente.

Che cosa ha in sostanza affermato il Cheli? Egli ci dice che la terna era stata già pubblicata dai giornali e che egli stesso era stato in grado di indicarla, prima che i lavori della Commissione fossero conclusi. Dalla documentazione dallo stesso depositata si desume che egli vuole dimostrare che vi sono alcuni colleghi universitari che avevano buona stima di lui e che avrebbe influito sulla formazione della terna uno stato di conflitto esistente tra il ricorrente ed il direttore della clinica pediatrica dell'Università di Modena, prof. Pacchioli.

Cerchiamo di sbarazzarci subito di questi ultimi due profili che potrebbero inutilmente appesantire il discorso. Il prof. Pacchioli non era membro della Commissione; non è dimostrato che avesse alcuna autorità specifica su alcuno dei membri della stessa; esiste agli

atti un documento, a firma dello stesso prof. Pacchioli, laudativo nei confronti del Cheli. Non abbiamo ragione né di affermare, né di contestare lo stato di attrito tra il prof. Cheli, collaboratore o ex collaboratore del prof. Pacchioli ed il titolare della cattedra di pediatria di Modena.

Quanto alla esistenza di professori universitari i quali hanno manifestato giudizi favorevoli nei confronti del prof. Cheli, potremo rilevare che i giudizi stessi, secondo quanto ci è dato desumere, provengono da professori *estranei* al campo della pediatria e di quello più specifico della *puericoltura*. Ma, vorremo aggiungere, non era necessario che il Cheli si spingesse tanto oltre, poiché un giudizio attestante una buona opinione complessiva nei suoi confronti è stato in sostanza espresso anche dalla Commissione del concorso impugnato. Ricordiamo, tuttavia, che ciò che provoca la vittoria in un concorso non è il giudizio genericamente favorevole, ma il giudizio comparativamente più favorevole.

5. — Resta dunque, della prospettazione del ricorrente, *il fatto della divulgazione di alcuni nomi della terna prima che i lavori della Commissione fossero conclusi.*

Questi fatti vanno analizzati prima nella loro consistenza specifica, poi nel significato che essi possono assumere nella fattispecie — concorso universitario — nella quale si inseriscono.

Del concorso di puericultura, prima che la Commissione si riunisse, secondo quanto allega il prof. Cheli, avrebbe parlato un deputato in una interrogazione al Ministro del 4 maggio 1965 ed il giornale « L'Espresso » in una duplice occasione, in data 30-5-1965 e 14-11-1965.

Potremmo innanzitutto chiederci se non v'è una fonte comune (lo stesso Cheli?) alla base delle notizie fornite dall'On.le Almirante e da L'Espresso. Ma, tralasciando di approfondire questo spunto, emerge obiettivamente che né l'Onorevole interrogante, né L'Espresso sono stati in grado di predire la futura terna per intero: *i risultati del concorso sono infatti per una parte diversi da quanto indicato nella interrogazione e dal settimanale*. Si tratta, in sostanza, più che di una anticipazione dei risultati del concorso, di un tentativo di speculazione sul nome di uno dei candidati, il prof. Auricchio, del quale si parlerà più ampiamente in seguito.

Politici e giornalisti devono svolgere la loro professione e qualche volta anche la citazione inesatta di fatti veri può costituire motivo di approfondimento di un tema

e di meditazione da parte dell'opinione pubblica. Ma corre da ciò lungo spazio ad affermare che le tesi degli interroganti parlamentari e dei giornali debbano costituire, di per sé, motivo di illegittimità di una procedura amministrativa.

Il ricorrente, tuttavia, per dimostrare il carattere precostituito della terna, non si è contentato di depositare l'interrogazione alla Camera e la fotocopia dei due articoli di giornale, ma ha esibito anche numerose lettere. La circostanza del tutto singolare è che *queste lettere* (ci si occupa qui, ovviamente, delle sole lettere che si riferiscono specificamente al concorso) *sono state scritte dal medesimo Cheli ed indirizzate a persone sue intime*, che non hanno esitato a restituirglielie, in modo che egli potesse depositarle in giudizio. In queste lettere la terna è indicata per intero. Esse portano tutte date che vanno dal 6 al 14 maggio 1966. Se un simile sistema (lettere scritte a conoscenti ed amici) potesse essere invocato per provocare la illegittimità di procedimenti concorsuali, alcun concorso potrebbe sfuggire all'annullamento. Sarebbe, in effetti, fin troppo facile ad un qualsiasi candidato scrivere preventivamente a gruppi distinti di suoi amici lettere contenenti le varie combinazioni possibili dei vincitori. A risultato pubblicato, lo scrivente si farebbe resti-

tuire, delle lettere inviate, quelle contenenti la combinazione conforme al risultato per dimostrare in questo modo che il risultato era noto sin da prima!

Ma anche se le lettere scritte dal prof. Cheli fossero quelle sole da lui depositate, egualmente il dato sarebbe scarsamente significativo. A questo riguardo, va ricordata una circostanza decisiva.

Si era nel maggio 1966, ma il concorso era stato bandito nel 1965. Di questo concorso si era parlato molto per il fatto che esso, contro tutte le regole, non aveva potuto essere deciso nell'anno accademico per il quale era stato bandito, a seguito dell'ostruzionismo posto in atto dal prof. Trambusti. E' probabile, quindi, che i commissari, proprio in relazione a tale ostruzionismo, avessero cominciato tra di loro quell'utile scambio di idee che serve di preparazione al concorso. Ma v'è di più, poiché dalla stessa relazione ufficiale risulta che quattro dei cinque commissari dopo aver ricevuto tempestivamente i titoli dei candidati, ed averli letti, si erano già concretamente riuniti in data *20 gennaio 1966*, data per la quale la Commissione era stata regolarmente convocata senza che poi i lavori potessero avere inizio a causa della assenza del prof. Trambusti. E' possibile arguire che i commissari presenti profittassero di questa riunione per avere uno

scambio di idee sui partecipanti: doveva naturalmente trattarsi di uno scambio puramente preliminare, di risultati non definitivi, ma nulla esclude che i commissari potessero già in quella occasione constatare che i loro punti di partenza convergevano. L'analisi attenta e completa dei titoli dei candidati può aver confermato che il punto di partenza era quello esatto, tanto più che l'intera opinione pubblica scientifica concordava nei risultati. Le indicazioni raccolte dal Cheli nella fase finale del concorso possono avere avuto valore di previsioni attendibili, non certo di risultati precostituiti.

6. I fatti denunciati dal Cheli, anche se ci si soffermi alla sola analisi del loro contenuto obiettivo, *non sembrano dunque avere quel significato di sintomo* che il ricorrente pretende ad essi attribuire.

A maggior ragione tale significato essi non hanno, se inquadrati nella fattispecie cui si riferiscono, cioè un concorso universitario.

Questi concorsi vengono decisi sulla base dei titoli didattici e dei titoli scientifici. I titoli didattici sono tutti pubblici; i titoli scientifici, ai sensi dell'art. 2 del Bando, possono essere accettati e valutati solo in quanto siano *pubblicati*. Il bando di concorso prescrive l'osservanza di particolari adem-

pimenti per ottenere che i titoli scientifici siano *effettivamente divulgati* prima che la Commissione renda su di essi il proprio giudizio (v. art. 2, cit., comma 10). Gli stessi commissari, per norma del bando (art. 2 cit.), devono ricevere le pubblicazioni prima della data di convocazione della commissione, con un anticipo ragionevole che consenta ad essi di esaminare i titoli individuali prima della riunione collegiale. Le conclusioni della commissione devono a loro volta essere rese pubbliche. A questo scopo, è prescritto che la commissione rediga una relazione conclusiva, la quale viene integralmente riprodotta sul Bollettino Ufficiale del Ministero (v. art. 73 T.U. Istruz. sup.).

Sono evidenti le ragioni di questa disciplina. I giudizi delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono eminentemente discrezionali. Le commissioni stesse non sono nemmeno tenute ad osservare i medesimi principi che valgono negli altri procedimenti concorsuali; le commissioni, entro certi limiti, sono arbitre di scegliere la procedura più confacente al concorso. L'unico controllo nel merito dell'operato delle commissioni giudicatrici universitarie è quello dell'opinione pubblica ed in particolare dell'opinione pubblica scientifica: concetti chiaramente lumeggiati nella dec. Sez. VI, 6 marzo 1957, n. 97, nella quale si è precisato che la « pubblicazione »

è tale in quanto « ha già cominciato ad influire sulla cultura apportando nuovi elementi e nuovi lumi ad una disciplina » ed in quanto è stata « già sottoposta ad un primo, iniziale vaglio da parte della critica ».

Non esiste dunque alcun elemento che possa indurre a far ritenere che i cinque commissari debbano attendere, per formarsi per la prima volta un convincimento in merito ai valori dei singoli candidati, di riunirsi collegialmente. I commissari sono essi stessi professori universitari, i quali hanno l'obbligo istituzionale di svolgere attività di ricerca scientifica, oltre che attività didattica. E' non solo normale, ma doveroso che i professori universitari prendano conoscenza dei titoli dei vari candidati, man mano che essi sono pubblicati e si formino quindi dei convincimenti relativi al loro valore. E' del tutto normale che della produzione scientifica corrente, e non solo di quella dei candidati al concorso, ma anche degli autori più maturi e già titolari di cattedra, al pari degli studi che vengono compiuti all'estero, si discuta in occasione dei frequenti incontri provocati da congressi, simposi o riunioni scientifiche del tipo più vario. Giustamente si è fatto obbligo al Ministero di inviare in anticipo ai commissari le pubblicazioni dei candidati ed i commissari hanno l'obbligo di esaminarle *prima* che la commissione sia convocata collegialmente! Tutto ciò fa sì che ancor prima

che la Commissione si riunisca è possibile, ed anche naturale, che siano già noti i convincimenti di coloro che potranno essere chiamati o che siano effettivamente chiamati a fungere da commissari nel concorso. Ciò che vi è di nuovo, con la procedura concorsuale, è che ciascuno dei commissari è tenuto a dare una valutazione, della produzione dei candidati, che non sia soltanto generica o fondata su letture occasionali, ma costituisca il frutto di una lettura attenta e completa di tutti i titoli e del confronto delle opinioni di ciascuno con quelle degli altri commissari. E' altrettanto possibile che questo approfondimento porti ad una conferma dei giudizi espressi in precedenza, come ad una modificazione degli stessi. A tutto ciò si aggiunga che alcuni dei commissari possono avere già partecipato a commissioni giudicatrici nelle quali venivano in esame i titoli dei medesimi candidati (ipotesi che, nella fattispecie, si verificava per i commissari Gerbasi e Tienne nei confronti dei candidati Cheli, Russo e Careddu): in questo caso si ha non solo un giudizio già formato, ma un giudizio già *formalizzato*; ed anche tale giudizio può sia essere tenuto fermo in occasione del nuovo concorso, sia essere modificato.

La giurisprudenza a questo proposito ci offre utili indicazioni: il commissario il quale abbia già espresso un giudizio nei confronti di un candidato in precedenti

concorsi, può modificare le sue conclusioni, ma in tal caso è tenuto a motivare il suo nuovo e diverso atteggiamento; alcuna motivazione è invece richiesta quando il secondo giudizio sia conforme a quello antecedente.

Non solo dunque non vi è divieto di formarsi una opinione sui candidati prima del concorso, ma è anche lecito divulgare tale opinione, così come è possibile che in qualche caso tale opinione sia frutto di un antecedente procedimento giuridico.

Ciò che può influire sulla legittimità, pertanto, non è la mera circostanza che l'opinione di uno o più commissari fosse nota in precedenza, ma solo il fatto che risulti che il commissario non abbia criticamente riesaminato questa sua opinione sulla base dell'intera documentazione esibita dal candidato stesso, e si sia fatto dominare dalla sola preoccupazione di non modificare il convincimento in precedenza espresso.

7. Alla luce di queste premesse, possiamo fare due considerazioni, l'una di carattere generale, l'altra di carattere particolare e concreto.

Da un punto di vista generale non solo non può criticarsi *ma va auspicato che l'opinione pubblica esprima il suo convincimento generale in merito ai risultati dei concorsi universitari*. La decisione dei concorsi non deve

essere il frutto degli accordi in una piccola conventicola o della sola discussione del piccolo gruppo dei cinque commissari che si suppongono particolarmente illuminate, ma il risultato di un'analisi attenta, continuativa ed impegnata di tutti gli ambienti scientifici interessati.

Ciò che deve preoccupare, quando l'opinione pubblica abbia espresso il proprio convincimento sui titoli scientifici dei candidati e sulla loro valutazione, non è il risultato che sia conforme alle indicazioni preventive, ma *proprio il risultato che sia contrario alle attese della pubblica opinione!*

Nell'inquadrare in queste premesse la fattispecie che ci occupa, un elemento colpisce: che sia il Cheli, sia tutti gli altri i quali hanno parlato sui giornali ed al Parlamento del concorso di puericoltura, si sono costantemente astenuti dall'affermare che i tre vincitori non fossero meritevoli o dall'affermare che altri fossero più meritevoli di loro; diremo di più: che nessuno è stato in grado di indicare l'opinione di un puericultrice o di un pediatra, italiano o straniero, fatta eccezione del commissario di minoranza Trambusti) che contestasse i titoli di uno o di più dei vincitori. Non si è contrapposto ad una parte dell'opinione scientifica il parere di altri circoli scientifici; ma si è insistito soltanto sul fatto che

i nomi di alcuni dei vincitori erano noti ancor prima del concorso.

Ed è su questo fatto che si vuole fondare la illegittimità, laddove, qualora esso non sia accompagnato da illazioni sulla capacità scientifica e didattica dei designati, esso è del tutto irrilevante. Anzi la circostanza che alcun puericultrice o pediatra, professore universitario, assistente, clinico, libero studioso abbia formulato un giudizio tecnicamente dissenziente, sia pure diretto a sostenere altri candidati, è la migliore riprova che nel caso particolare, *tutta l'opinione scientifica nel campo della puericoltura e della pediatria era in favore di quella che è stata la soluzione di poi consapevolmente e criticamente adottata dalla Commissione.*

8. Lo stesso ricorrente, evidentemente, si è accorto che non bastava insistere sulla circostanza dell'indicazione preventiva di alcuni nomi della terna per concludere per l'illegittimità, e si è quindi sforzato di suffragare la sua tesi con un altro elemento che avrebbe dovuto dimostrare che nel corso dei lavori i commissari erano pervenuti al risultato non in base ad una opinione meditata e scientificamente coerente, ma solo per tener fede ad impegni presi o a patti stabiliti. Questo elemento è stato individuato nel comportamento dei com-

missari di maggioranza nei confronti dell'opinione dissenziente del dr. Trambusti. Senonchè, il mezzo assunto dal Cheli per effettuare questa dimostrazione non sembra adeguato allo scopo. Potremmo qui sottolineare che il prof. Trambusti aveva da qualche anno superato i limiti di età ed era da lungo tempo affetto da malattie; ma insistere su questi aspetti non ci sembrerebbe di buon gusto.

Rilevante è invece il fatto che il prof. Trambusti, unico tra tutti i commissari, non ha fatto mistero (ne è prova proprio la sua lettera depositata dal Cheli: ed il solo fatto che la lettera di un commissario sia stata messa a disposizione di un candidato dovrebbe essere causa di sospetti!) di voler partecipare all'attività della commissione all'unico fine di sostenere il candidato, che gli era stato designato dai circoli senesi, dei quali il Cheli negli anni giovanili aveva fatto parte.

Ancora più rilevante è che il Trambusti, come egli stesso dichiara, ha tentato di prendere preventivi contatti con gli altri commissari al fine di far prevalere questo suo intento e, nella impossibilità di realizzare questo obiettivo, non ha esitato a porre in atto una manovra ostruzionistica, che ha costretto ad un certo punto il Ministro a provvedere alla sua sostituzione (di poi revocata), pur di indurlo a non ritardare ulteriormente la riunione della commissione.

Decisivo è poi che il prof. Trambusti, unico tra tutti i commissari, ha osservato, nel corso dei lavori, un *atteggiamento incoerente, che gli è stato contestato, e di cui non è stato in grado di dare una adeguata giustificazione*: egli nega il voto per la maturità al candidato Auricchio e non esita poi ad attribuirgli il voto per il primo posto; e poi, dopo aver così votato, ritorna sui suoi passi ed afferma che il Cheli sarebbe stato più meritevole dell'Auricchio! ed ancora: il Trambusti dà il suo voto per la maturità al candidato Russo e poi esprime sul medesimo Russo un giudizio negativo nella relazione di minoranza; ed è lo stesso Trambusti ad affermare nella relazione di minoranza che vi sarebbero errori nella produzione del candidato Careddu, dopo avergli dato il voto per il giudizio di maturità ed avere espresso un giudizio su di lui pienamente favorevole nella relazione del medaglione individuale.

Il Trambusti inoltre ha dato prova di aver formulato *giudizi frettolosi, criticamente inesatti e fondati su un esame incompleto della documentazione*. Nel giudizio inserito nel medaglione del prof. Auricchio il Trambusti fonda la sua opinione negativa sul fatto che l'Auricchio avrebbe da Zurigo collaborato con colleghi di Parigi, di Milano e di Parma, tema ripreso nella relazione di minoranza nel quale si dà un rilievo negativo al fatto che l'Au-

ricchio aveva collaborato contemporaneamente con colleghi di Parigi, Lund, degli Stati Uniti di America, di Milano e Parma. Se il Trambusti avesse letto più attentamente i titoli scientifici dell'Auricchio gli sarebbe stato chiaro che, mentre egli ha collaborato con scienziati francesi, svedesi, austriaci e nord-americani, *non ha esibito alcuna pubblicazione redatta in collaborazione con colleghi di Milano o di Parma.*

Se il prof. Trambusti avesse avuto una idea meno arcaica della collaborazione scientifica, ed *avesse letto attentamente i titoli* del prof. Auricchio e gli attestati da lui presentati, si sarebbe accorto che in alcuni casi, dato lo interesse delle ricerche da lui condotte, il materiale gli veniva inviato a questo scopo da cliniche straniere (vedi nel caso specifico della pubblicazione n. 73 dell'elenco, come da ringraziamenti inseriti alla fine del lavoro, la menzione dell'invio del materiale biptico dalla clinica Medica di Groningen, in Olanda; dalla Clinica Pediatrica di New York; dalla Clinica Pediatrica di Vienna; dalla Clinica Medica di Oklahoma City, in America; dalla Clinica Pediatrica di Parigi). La collaborazione internazionale chiesta ed ottenuta dal prof. Auricchio per le sue ricerche è stata tra l'altro positivamente sottolineata nei due certificati esibiti per il concorso del prof. Fanconi e del prof. Prader, che rappresentano oggi due delle massime autorità nel campo della pediatria.

Sempre con riferimento al prof. Auricchio, primo ternato, il prof. Trambusti indica, come preteso elemento di demerito, *le mende sul piano « iconografico e bibliografico »*. Si tratta di affermazioni del tutto generiche e non dimostrate. Non intendiamo di certo che l'Ecc.mo Collegio ricompia una valutazione del merito, né a maggior ragione che emetta un giudizio su uno dei commissari: ma, solo che si vogliano sfogliare rapidamente i documenti, si troverà che l'*iconografia* dell'Auricchio è stata in più occasioni riprodotta in pubblicazioni internazionali di altissimo livello (vedi « Inborn errors of Metabolism », David Yi-Yung Hsia, M.D., pag. 200 gruppo II, doc. Auricchio, lett. d) n. 4; « Disorders of Carbohydrate Metabolism in Infancy » by Marvin Cornblath, M.D., Robert Schwartz, M.D., pag. 254 n. 6; « Recent Advances in Gastroenterology » by John Badenoch, Bryan N. Brooke, pag. 117, n. 9; « Some Recent Advances in Inborn Errors of Metabolism » by K.S. Holt and V.P. Coffey, pag. 107, n. 11).

La verità, dunque, è una sola: emerge obiettivamente ed incontrastabilmente dagli atti che *uno solo dei commissari ha tentato di far prevalere un giudizio precostituito e questo commissario è il Trambusti*. Egli non ha esitato ad ostacolare prima i lavori della Commissione; ha

poi formulato giudizi incoerenti, arbitrari e scarsamente informati. Non si può quindi dal contrasto tra il commissario Trambusti e gli altri commissari trarre alcun valido argomento a sostegno della tesi della predeterminazione del risultato.

9. La circostanza indicata dal Cheli né ha in concreto valore di indizio, né risulta sin qui confortata da altri sintomi.

Procedendo nell'analisi, accertiamo ora che *vi sono all'opposto dei sintomi molto più significativi che lo contraddicono.*

Il ricorrente afferma che egli sarebbe stato « l'unico che potesse effettivamente dare ombra ai ternati » (pag. 11 del ricorso); anche nei fogli di stampa ricordati non si indica alcun altro nome in alternativa a quelli dei tre vincitori Auricchio, Russo e Careddu e solo in uno di essi si menziona di nuovo il nome del Cheli (non è un sintomo questo che l'informazione era stata inviata alla stampa proprio dal Cheli?): da ciò possiamo dedurre che, a parere di tutti, compreso il ricorrente, la terna deliberata dalla Comm.ne fosse effettivamente la migliore, una volta escluso il Cheli. E' logico che il Cheli potesse ritenersi superiore a qualsiasi altro candidato, ma è altrettanto

ovvio che il giudizio di un candidato non può fare stato nei confronti di quello dei commissari!

Esaminiamo dunque la documentazione obiettiva, al fine di ricercare se vi fosse alcun elemento idoneo a confermare il convincimento del ricorrente.

La Commissione giudicatrice del concorso di puericultura in questione ha così concluso nei confronti del Cheli: « In una prima notevole parte l'attività scientifica
« del candidato riguarda l'anatomia patologica. La pro-
« duzione pediatrica, indirizzata soprattutto a studi sulla
« obesità infantile e sulla sindrome nefrosica, offre qual-
« che buon contributo. Da segnalare la lunga carriera
« didattica nel campo della *puericultura*, non accompa-
« gnata peraltro da un adeguato apporto scientifico a
« questa disciplina »; sulla base questo giudizio è stata riconosciuta al Cheli la maturità con tre voti su 5; sulla base di questo risultato, qualora si potesse fare una graduatoria, il Cheli risulterebbe 11°, essendo preceduto da tre candidati che hanno ottenuto la maturità con 5 voti e sette candidati che hanno ottenuto la maturità con quattro voti. La commissione era composta dai proff. *Gerbasi, Martoni, Colarizzi, Trambusti, Tiene.*

Il giudizio immediatamente anteriore a quello del concorso impugnato è inserito nella relazione della com-

missione giudicatrice del concorso di puericultura del 1963 (nostra produzione fascicolo I n. 5). La Commissione, in questo caso, era composta dai proff. *Barberi, Bentivoglio, Gerbasi, Salvioli, Cocchi*. Il giudizio dato sul Cheli è il seguente: « Presenta 110 pubblicazioni, di cui « 51 in collaborazione, in un certo numero delle quali « risulta preminente la sua partecipazione; molte di queste pubblicazioni trattano di argomenti di anatomia « patologica e non sono pertinenti alla puericultura. Nel « campo piuttosto limitato dei lavori di puericultura « sono da rilevare il lavoro sulle obesità infantili, le ricerche sull'influenza dell'acido pantotenico e della « A.T.P. in varie funzioni dell'organismo infantile »; sulla base di questo giudizio al Cheli è stata riconosciuta la maturità con voti 4 su 5; anche in questo caso il Cheli appare preceduto da numerosi altri candidati, cioè almeno da 11, che hanno conseguito la maturità all'unanimità.

Quasi contemporaneamente al concorso di puericultura si era tenuto un concorso di pediatria, la cui relazione è contenuta nel Bollettino 14 febbraio 1963, n. 7, del Ministero della P.I., da noi depositato (fasc. I, n. 4); la Commissione giudicatrice in questo caso era composta dai proff. *Salvioli, Gerbasi, Chieffi, Cocchi, Sartori*. Il giudizio dato sul Cheli è il seguente: « La sua produzione

« scientifica verte in parte su argomenti di anatomia
« patologica, dei quali *solo pochi attinenti alla pediatria*;
« in parte su argomenti di clinica e terapia infantile con-
« cernenti la nefrosi lipoidea alla quale ha portato un
« interessante contributo.

« La Commissione però *non può fare a meno di*
« *notare che altre ricerche avrebbero dovuto esser con-*
« *dotte con maggiore rigore.*

« La Commissione giudica che, *solo migliorando la*
« *sua produzione clinica e scientifica*, il candidato potrà
« aspirare a risultati più felici nella carriera in clinica
« pediatrica »; sulla base di questo giudizio al Cheli non
è stata riconosciuta la maturità. In questo concorso il
Cheli risulta dunque preceduto da almeno 18 altri candi-
dati. E' rilevante considerare che a questo stesso con-
corso hanno partecipato sia il Russo, 2° del concorso
impugnato, sia il Careddu, terzo del concorso impugnato.
Mentre al Cheli, come si è visto, la Commissione del
1963 negò la maturità, la maturità stessa fu riconosciuta
al Russo alla unanimità ed al Careddu con quattro voti
su cinque.

Altro concorso di puericoltura vi era stato nel 1961
(confronta Bollettino 16 marzo 1961, nostro fascicolo I,
n. 3). La Commissione in questo caso, era composta dai
proff. *Laurinsich, Gentili, Macciotta, Tiene, Nasso.*

Il giudizio sul Cheli fu il seguente: « Nel complesso
« la produzione è *piuttosto limitata*, per quanto concer-
« ne contributi originali. Buona la serie di pubblicazioni
« sulla terapia della nefrosi lipoidea, terapia che viene
« proposta dopo un'ampia disamina dei dati della lette-
« ratura e sulla base di una larga esperienza personale.

« Diligente ed esauriente la correlazione sulla pato-
« genesi e clinica delle obesità infantili. Accurata la pro-
« duzione anatomo-patologica, che merita segnalazione,
« anche se non strettamente attinente alla patologia in-
« fantile »; questo giudizio provocò il riconoscimento al
Cheli della maturità con tre voti su cinque. La stessa
maturità veniva invece riconosciuta con cinque voti a
sette altri candidati e con quattro voti ad altro candi-
dato, in concreto al Careddu, terzo ternato nel concorso
attualmente in esame, che anche questa volta dunque
precedette il Cheli nel giudizio della Commissione.

Altro concorso di puericoltura vi era stato nel 1958:
la Commissione era composta in quel caso dai proff:
Frontali, Macciotta, Auricchio, De Toni, Gentili. Il giu-
dizio sul Cheli fu il seguente: « Fra le pubblicazioni pe-
« diatriche figurano 9 note compilative e di aggiorna-
« mento. Nel campo della patologia e clinica pediatrica
« meritano segnalazione i contributi sulle neoplasie ma-

« ligne, sull'obesità e sulla nefrosi lipoidea. Appaiono
« *meno convincenti* i lavori sull'effetto di vari fattori di
« accrescimento nei distrofici. Alcuni lavori più propria-
« mente clinici risentono dell'ancor breve periodo di tiro-
« cinio pediatrico. Tuttavia il candidato appare bene av-
« viato per future affermazioni » (il giudizio è riprodotto
nei documenti dello stesso prof. Cheli). Non risulta
conferita in quella occasione al Cheli la maturità.

Lo stesso Cheli aveva in precedenza partecipato al
concorso di Clinica Pediatrica del 1955, Commissione
composta dai proff. Auricchio, Bentivoglio, Chieffi, Ger-
basi, Trambusti. Il giudizio sul Cheli fu il seguente: « Il
« candidato ha una rilevante produzione di anatomia e
« istologia patologica. Quella più propriamente pediatri-
« ca, pur essendo condotta con serietà di intenti, è *limi-*
« *tata per il brevissimo periodo di tirocinio.* Molto ap-
« prezzata la correlazione sulla obesità infantile presen-
« tata al XXIV Congresso Nazionale di Pediatria.

« La Commissione ritiene che il candidato possa
« considerarsi una buona promessa per l'avvenire ». An-
che in questa occasione non risulta riconosciuta al can-
didato la maturità.

Sono acquisiti agli atti anche i giudizi delle com-
missioni di libera docenza. La libera docenza in pueri-

cultura fu conferita al Cheli nel 1957, Commissione composta dai proff. Frontali, Chieffi e Laurinsich. Il giudizio fu il seguente: « Delle rimanenti 26 pubblicazioni talune
« riguardano anche la puericultura, come quelle che studiano le variazioni dell'acido adenosintrifosforico, e
« dell'acido pantotenico in varie condizioni fisiologiche e patologiche e del pari quelle sulla vitamina T. Da
« segnalare anche la parte da lui trattata nella relazione sulle obesità al XXIV Congresso della Società Italiana di Pediatria » ... « Valutando il suo curriculum e la
« vasta produzione presentata, nella quale, pur predominando le ricerche di anatomia patologica, sono rappresentate altre tecniche e studi di indole clinica, lo ritiene
« idoneo all'esercizio della libera docenza in Puericultura ».

Anteriormente lo stesso Cheli aveva conseguito la docenza in clinica pediatrica con una commissione composta dai proff. Caronia, Bentivoglio e De Toni. Il giudizio era stato il seguente: « Il candidato presenta 62 pubblicazioni, delle quali 23 in collaborazione. Le prime
« 40 sono di carattere esclusivamente anatomo-patologico; le altre 22 riguardano prevalentemente argomenti
« di oncologia infantile, di terapia, di biochimica, con anche alcuni pregevoli contributi di casistica clinica ».

Risultano, dai giudizi riportati, alcuni elementi di particolare rilievo: il Cheli, che ha una lunga carriera, è stato giudicato da quasi tutti i professori di pediatria e di puericultura presenti in questo lungo arco di tempo nelle università italiane: abbiamo sottolineato di volta in volta quelli dei membri della Commissione che non avevano fatto parte delle commissioni precedenti; *contandoli, si vedrà che i giudizi sul Cheli sono stati condivisi da ben 18 professori differenti.*

In secondo luogo risulta che i giudizi dati sul Cheli sono *assolutamente costanti*: si è posto in rilievo che una gran parte delle sue pubblicazioni appartiene a materie estranee alla puericultura ed alla pediatria, cioè ricade nell'ambito dell'anatomia patologica, nella quale il Cheli si era mosso per lunghi anni *prima* di passare alla puericultura. Si sottolinea che non vi sono ricerche che si distinguono per particolare originalità; sono evidenziate delle mende; e sarebbe vano ricercare in questi giudizi espressioni di eccellenza o di speciale lode nei confronti dell'autore; e se una diversità esiste, questa concerne la dichiarazione della Commissione del 1956 che, negando al Cheli la maturità, lo riteneva tuttavia una « buona promessa per l'avvenire » e la conclusione della Commissione del concorso di clinica pediatrica del

1963 che conclude che il candidato « *solo migliorando la sua produzione clinica e scientifica potrà aspirare a risultati più felici nella carriera in clinica pediatrica* ». Ma tra i due giudizi non vi è contraddizione, ove si considerino le date: il primo giudizio fu espresso nel primo concorso al quale il Cheli si trovò a partecipare mentre era in età ancora relativamente giovanile; il secondo giudizio è la conclusione di una commissione che si espresse nei confronti di un candidato già maturo e che non aveva realizzato le speranze auspiccate dalla precedente commissione!

E si constaterà ancora un altro dato concordante: *il Cheli non ha mai conseguito la maturità all'unanimità*, che è in genere il segno che contraddistingue quei candidati che, pur non risultando vincitori del concorso, vengono messi in evidenza ai fini del concorso successivo; la maturità gli è stata qualche volta riconosciuta con quattro ed in altri casi con tre voti, *in altri gli è stata negata*.

Ed ogni volta il Cheli risulta preceduto nei voti per l'assegnazione della maturità e nei giudizi comparativi da un numero di candidati che varia tra gli 8 ed i 10. Se si tiene presente il numero dei partecipanti a ciascun concorso, si constaterà che il Cheli, lungi dall'essere con-

siderato tra i primi, occupa nelle valutazioni comparative *in tutti i concorsi antecedenti un posto che lo colloca tra gli ultimi nella graduatoria.*

Poiché il Cheli, nella documentazione depositata, vuole introdurre un elemento di sospetto per un contrasto che si sarebbe determinato tra lui ed il suo direttore prof. Pacchioli, varrà ancora la pena di considerare che il prof. Pacchioli non ha mai fatto parte di alcuna delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari di pediatria e di puericoltura, ai quali ha partecipato il Cheli e che sono in sostanza tutti quelli tenuti negli ultimi anni, e questo dato da solo è sufficiente a dimostrare l'assurdità della pretesa che il prof. Pacchioli potesse esercitare un'influenza determinante sui cinque commissari dell'attuale concorso; così come risulterà in modo obiettivo e certo che i giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici nei confronti del Cheli sono assolutamente costanti sia nel periodo più recente, sia nel periodo anteriore al 10 giugno 1962, che è la data del certificato laudativo redatto dal prof. Pacchioli in favore del Cheli, depositato dallo stesso ricorrente.

10. I fatti che ci siamo permessi di illustrare dimostrano che se a giudizio dello stesso ricorrente e del commissario di minoranza Trambusti non vi erano altri

candidati che meritassero di precedere i tre vincitori al di fuori del Cheli, anche lo stesso Cheli non poteva avere, in base ai precedenti, alcuna sicura aspettativa di essere ternato. Questa conclusione viene rafforzata, se si raffrontano i giudizi espressi sul Cheli dalle precedenti commissioni con quelli dalle medesime commissioni resi nei confronti dei due candidati ternati, Russo e Careddu.

Il Careddu si era già trovato due volte a competere con il Cheli nel concorso di puericoltura del 1961 e nel concorso di clinica pediatrica del 1963. La prima volta al Careddu era stata riconosciuta la maturità con quattro voti su cinque ed al Cheli solo con tre voti su cinque; la seconda volta al Careddu è stata confermata la maturità con quattro voti su cinque, mentre la maturità stessa è stata espressamente negata al Cheli. Questa differenza nel risultato formale è confermata nei giudizi riportati nei medaglioni. I giudizi relativi al Cheli sono stati già riprodotti; il giudizio sul Careddu del 1961 è il seguente:

- « L'attività didattica risulta ampiamente documentata,
- « presenta 62 pubblicazioni, di cui 40 in collaborazione.
- « Un gruppo omogeneo di queste ricerche è stato con-
- « dotto allo scopo di studiare particolari aspetti meta-
- « bolici della nefrosi sperimentale dell'intossicazione spe-
- « rimentale da cistina, della galattosemia. Il candidato

« dimostra una conoscenza profonda di metodiche di in-
« dagini recenti (dosaggi degli aminoacidi, delle frazioni
« lipidiche, dei corticoidi urinari, dosaggio degli elettro-
« liti intra ed extra cellulari, studio della glicoroconiu-
« gazione in vitro della bilirubina, determinazioni delle
« prorfirine), che ha applicato in interessanti indagini a
« carattere fondamentalmente sperimentale in soggetti
« sani ed ammalati (anemia di Cooley, nefropatie, favi-
« smo, distrofia del lattante, malattia di Wilson).

« I contributi clinici, per quanto ancora non nume-
« rosi, sono sempre corredati da documentazioni di labo-
« ratorio e portato a conclusioni interessanti ». Si rin-
vengono in detto giudizio delle espressioni e degli ap-
prezzamenti, che invano si cercherebbero nei giudizi
espressi dai diciotto differenti commissari di concorso
e di libera docenza sul candidato Cheli.

Quanto al Russo, secondo classificato nel concorso
impugnato, esso si è trovato a competere con il Cheli
nel concorso di pediatria del 1963 (nostro documento I,
n. 4); in questo concorso, ricordiamolo ancora una volta,
al Cheli era stata negata la maturità, mentre, come ri-
sulta dalla relazione, il Russo in quella occasione fu
dichiarato maturo all'unanimità e graduato espressa-
mente dalla Commissione al primo posto dopo i tre
ternati.

11. Resta il problema del candidato Auricchio. Egli, primo vincitore dell'attuale concorso, è l'unico che non abbia partecipato a concorsi precedenti; è infatti di tutti il più giovane di età; è inoltre figlio di un professore universitario di pediatria, di un professore autorevole, oggi fuori ruolo, il cui nome abbiamo visto compreso, in tempi insospettabili, tra quelli dei commissari dello stesso Cheli.

Su questa circostanza, l'essere l'Auricchio figlio di un professore universitario di pediatria, si è tentato di far leva nell'interrogazione parlamentare e nella stampa periodica per presentare un'ipotesi di scandalo.

Nessuna norma del nostro ordinamento positivo vieta ad un figlio di svolgere la medesima attività del genitore. Possiamo dire di più, che non v'è ordinamento positivo che contenga una norma di questo tipo, norma che sarebbe, nel vigente sistema, incostituzionale. Tutti i cittadini hanno il diritto di svolgere il proprio lavoro in qualsiasi campo, ed in particolare in quello nel quale meglio si possa affermare la loro personalità, del tutto prescindendo dal campo nel quale abbia operato il padre od altro congiunto: ed è incivile utilizzare la sola circostanza della identità di professione come ragione di sospetto o di scandalo.

Ripeteremo anche a questo proposito, che ciò che conta non è l'essere figlio di un genitore che abbia operato nella medesima materia, ma il *modo* come il singolo individuo si è affermato. I precedenti familiari possono, in ipotesi, essere ragione di favoritismi, ma possono essere anche causa di un affinamento della qualità e segno di una solida tradizione. In Italia esempi di famiglie, i cui componenti sono professori universitari da tre o da due generazioni e che appartengono alla tradizione più gloriosa della nostra scienza giuridica, sono numerosi (si pensi ai nomi degli Arangio Ruiz e dei Vassalli; al Volterra giurista, figlio di un matematico celebre; al Romano civilista, figlio di Santi Romano e così via); tradizioni corrispondenti si sono avute in Francia (Hauriou), in Polonia (Longchamps), in Germania (Rümelin e Jellineck); uno dei nostri più celebri oculisti è figlio di un professore universitario di oculistica; abbiamo letto pochi giorni fa sui giornali che il nuovo grande reattore supersonico russo è stato progettato da un Tupoleff, figlio del grande costruttore di aerei russi Tupoleff, ancora vivente, ed i giornali hanno parlato della tradizione di questa famiglia di grandi costruttori; chi abbia riletto le pagine dei Diari romani del Gregorovius, di recente ripubblicati, vi avrà incontrato

Hegel figlio e Fichte figlio, a loro volta professori di filosofia; generali figli di generali, o magistrati figli di magistrati appartengono alla storia del nostro e di altri paesi, e l'elenco potrebbe continuare. Non si può far pesare, dunque, sul prof. Auricchio, primo ternato del concorso, l'origine familiare; bisogna solo indagare se la Commissione ha correttamente operato inserendolo nel primo posto della graduatoria.

A questo fine, ispirandoci ad una pratica inconsueta in Consiglio di Stato, abbiamo sommamente ritenuto che fosse indispensabile acquisire al fascicolo del prof. Auricchio il maggior numero di documenti possibile altrimenti *al merito* della sua carriera.

Confidiamo che l'Ecc.mo Collegio rileverà una circostanza: i documenti da noi depositati riguardano esclusivamente attestati e riferimenti *di professori o della letteratura straniera*. Ci rendiamo conto che l'autorità paterna avrebbe potuto gettare un'ombra di sospetto su tutto ciò che provenisse dall'Italia; ma nessuno oserebbe pensare ad un condizionamento esercitato dal prof. Auricchio padre sulle maggiori autorità della pediatria e della puericoltura in campo internazionale.

Sono inseriti nel curriculum presentato dal prof. Auricchio al concorso due certificati del prof. Fanconi

ed il certificato del prof. Prader. Non sono due nomi comuni: il prof. Fanconi è uno dei padri della pediatria mondiale; e per avere notizie più precise sul prof. Prader è sufficiente sfogliare qualcuno degli articoli della letteratura internazionale, da noi depositati, che fanno continui riferimenti al prof. Prader come capo del gruppo di ricercatori di Zurigo, che rappresenta oggi una delle punte più avanzate negli studi di pediatria e puericoltura. Il prof. Prader non ha usato per il prof. Auricchio parole consuete: « egli è riuscito *ad allargare sensibilmente le nostre conoscenze sull'intolleranza ereditaria al saccarosio ed a scoprire l'intolleranza ereditaria all'isomaltosio e quella acquisita al lattosio*. Ha inoltre sviluppato *metodiche nuove* per la determinazione degli enzimi nell'intestino, metodiche che si dimostreranno *nel futuro sicuramente molto importanti*. Il dott. Auricchio ha svolto tutti questi *importanti* lavori in collaborazione mia e di vari colleghi della nostra clinica e con l'appoggio degli Istituti di Biochimica di Lund (Svezia) e di Zurigo ».

Si potrebbe pensare che tali riconoscimenti e l'entusiasmo per le novità prodotte dalle ricerche dell'Auricchio derivassero per il Prader dall'orgoglio di aver avuto l'Auricchio nel proprio team. Ma per accertarsi

che non si tratta di formule dettate dall'entusiasmo o dalla simpatia sarà necessario anche questa volta dare uno sguardo, per quanto sommario, alla letteratura internazionale, di cui abbiamo depositato fotocopia e che si è abbondantemente occupata dei lavori del prof. Auricchio. Nel fondamentale « Textbook of pediatrics » del Nelson l'Auricchio è citato nella bibliografia per lavori di cui è stato capogruppo e per quelli di cui è stato collaboratore; nel « Lehrbuch der Pädiatrie » del Fanconi e del Wallgren (1967) largo spazio è riservato alle ricerche del Prader, dell'Auricchio e del Semenza; nella monografia del Fomon su « Infant Nutrition » (1967) i lavori dell'Auricchio vengono analiticamente descritti e (pag. 225) l'Auricchio viene citato tra le fonti della terapia suggerita per la deficienza congenita da saccaridasici; nel tratto del David Yi-Yung Hsia, M.D. su « Inborn Errors of Metabolism » i lavori dell'Auricchio e del suo gruppo vengono citati a testimonianza della fase più evoluta della ricerca scientifica, e vengono riprodotte le illustrazioni dell'Auricchio; nel saggio monografico di Cornblath e Schwartz su « Disorders of Carbohydrate Metabolism in Infancy », incluso in una serie di volumi dedicati ai problemi più importanti nella clinica pediatrica, l'Auricchio viene ricordato come una

personalità spiccata della scuola europea e viene citato quasi ad ogni pagina; nel trattato di Schreier e collaboratori su « Die angeborenen Stoffwechselanomalien » (Stoccarda 1963), le conclusioni accolte sono quelle dell'Auricchio con i suoi collaboratori, qui considerato curiosamente autore svizzero; nel saggio di Dahlqvist, che è oggi una delle personalità di maggior spicco nel campo della pediatria internazionale, su « Enzyme Deficiency in the Small Intestine » nella raccolta di Badenoch e Brooke sui recenti sviluppi nella gastroenterologia (Londra 1965), l'Auricchio è uno degli autori ai quali viene fatto più frequente riferimento; le conclusioni degli studiosi europei ed in particolare quelle del gruppo di Zurigo e specificamente di Auricchio formano l'oggetto quasi esclusivo di un ampio saggio di Murray Davidson su « Disaccharide Intolerance », apparso nella « Pediatric Clinics » (I, 1967); e sempre i saggi dell'Auricchio e quelli del Prader sono alla base della relazione di Holt e Coffey (Edimburgo 1968), su « Some Recent Advances in Inborn Errors of Metabolism », presentati al IV Simposio della Società per gli studi sul metabolismo tenutosi in Dublino nel 1966.

Studioso autonomo, che ha compiuto ricerche in campi della puericoltura e della pediatria che sono, se-

condo l'espressivo linguaggio di moda, alle « frontiere della scienza », l'Auricchio può correttamente essere considerato uno studioso di livello internazionale. E come tale egli partecipa a tutte le più impegnate manifestazioni scientifiche internazionali. Abbiamo depositato al riguardo un'altra serie di documenti, che concernono tutti gli inviti che l'Auricchio ha ricevuto da accademie, congressi e simposi, non solo per parteciparvi, ma *specificamente per illustrarvi le sue ricerche*. E questi inviti non provengono da un solo paese, ma gli sono stati diretti dai circoli scientifici più vari, da quelli americani a quelli svedesi, da quelli tedeschi a quelli francesi, dall'Europa occidentale come da quella orientale (Praga e Budapest).

Se si ha presente questa documentazione, ed i riconoscimenti a livello internazionale dei risultati conseguiti, dobbiamo riconoscere che la Commissione, nel formulare il suo giudizio sull'Auricchio, è stata non particolarmente elogiativa, ma, semmai, prudente. Ma è questo che volevamo dimostrare: il giudizio della Commissione non è il risultato di una forzatura, ma trova conforto non solo nell'opinione pubblica scientifica dei puericultori italiani, ma soprattutto in quella dei più qualificati ambienti internazionali. Che i risultati dell'Au-

ricchio siano di notevole interesse è dimostrato dal grande numero di saggi che autori internazionali hanno ad essi dedicato; che le indagini di enzimologia enterica siano « importanti » ed « originali », è dimostrato dalle analoghe affermazioni che si rinvencono in tutti gli autori americani, inglesi, tedeschi, svizzeri e svedesi, che si sono occupati degli stessi argomenti.

Il prof. Auricchio è stato classificato al primo posto della terna non perché vi fosse un accordo tra i commissari, *ma perchè questo era il posto che i suoi titoli gli assegnavano*; ed il suo nome circolava tra quelli dei vincitori, non perché vi fosse una influenza paterna od una illecita predeterminazione, *ma solo perché tutti i più avvertiti studiosi di puericultura erano al corrente dell'importanza delle sue ricerche, della larga risonanza che esse hanno avuto e del fatto che i risultati dell'Auricchio erano stati confermati dalla successiva letteratura internazionale.*

12. Il ricorrente ha indicato alcune circostanze che, a suo giudizio, avrebbero avuto valore di sintomo di eccesso di potere. Era nostro dovere valutare attentamente queste circostanze. Riteniamo sommessamente di avere dimostrato: *a)* che le circostanze indicate non hanno, in

punto di fatto, la portata che ad esse il ricorrente ha inteso attribuire; *b*) che esse non hanno il significato, che viene preteso dal Cheli, ove vengano inquadrare nella fattispecie «concorso universitario»; *c*) che le circostanze medesime sono contraddette da indizi contrari; *d*) che dal quadro complessivo risulta che alcun eccesso di potere è stato commesso e che gli stessi fatti indicati dal prof. Cheli, nella valutazione globale, si giustificano nell'ambito di un esercizio del tutto normale e fisiologico del potere.

La Commissione era composta, nella maggioranza che ha concordato nei risultati, da professori di particolare autorevolezza, quali il prof. Gerbasi, titolare della Cattedra di Clinica pediatrica di Palermo, il prof. Martoni, titolare della Cattedra di Puericoltura di Bologna, il prof. Colarizzi, Direttore della Clinica Pediatrica di Roma, il prof. Tiene, Direttore della Clinica Pediatrica di Milano, persone note non solo per il sapere scientifico, ma anche per la probità personale.

La Commissione ha condotto i lavori in modo pacato ed attento. Anche a prescindere dalle sedute del 18 gennaio e del 5 aprile, i lavori hanno occupato cinque interi giorni, dal 16 al 20 maggio con sedute tenute nel mattino e nel pomeriggio. Per ogni candidato vi è stata

una discussione molto ampia sui titoli scientifici e didattici individuali, discussione nel corso della quale ciascun commissario ha esposto la sua opinione personale; ed il tutto è stato consacrato in verbale, che l'Ecc.mo Consiglio, ove creda opportuno, potrà acquisire al giudizio. Le conclusioni sono state riassunte in medaglioni ampi e coerenti. La presenza di un commissario di minoranza, particolarmente agguerrito (il prof. Trambusti) ha costituito un ulteriore stimolo per la Commissione a fornire elementi precisi e dettagliati. Vi è stata una relazione di minoranza, che ha consentito alla maggioranza di puntualizzare in modo sereno e preciso sia le contraddizioni del commissario di minoranza, sia le ragioni del proprio convincimento.

Non vi è alcun accenno nella redazione dei verbali, atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso, a pressioni o ad ingerenze di terzi; alcuna prova obiettiva e certa di favoritismo o di forzature; al contrario, un risultato conforme alle attese dei circoli scientifici, dell'opinione pubblica accademica, conforme alle valutazioni della pubblicistica internazionale ed ai risultati dei precedenti concorsi, ai quali il ricorrente e due degli attuali vincitori si erano trovati a concorrere insieme.

13. — Nel secondo motivo l'eccesso di potere viene prospettato sotto il profilo che sarebbe mancata del tutto la comparazione tra i concorrenti.

Possiamo limitarci a menzionare al riguardo la decisione 22 novembre 1966, n. 889, già ricordata, nella quale, ricapitolando le conclusioni di tutta la giurisprudenza precedente, si è messo in luce che le commissioni giudicatrici dei concorsi universitari non sono tenute ad osservare una procedura rigida, ma sono esse stesse arbitre di scegliere la procedura più confacente al concorso. In questa decisione si legge in particolare che la esternazione della comparazione non è necessaria, ma costituisce solo uno dei metodi tra i tanti che le commissioni possono seguire, metodo che presenta tra l'altro l'inconveniente che la votazione definitiva in questo caso « viene ridotta al rango di un adempimento di carattere prevalentemente formale ». Ciò che è indispensabile non è che vengano esternati i risultati della comparazione, *ma che i giudizi collegiali formulati in relazione a ciascun candidato avvengano « in modo da renderne agevole la comparazione ».*

Alla stregua di questi principi è agevole constatare la piena legittimità dell'operato della commissione, solo che si raffrontino i giudizi formulati nei confronti dei

tre vincitori con quelli formulati nei confronti del ricorrente Cheli. Del Cheli si è detto che i titoli da lui presentati per una parte riguardano l'anatomia patologica, per quanto concerne la produzione pediatrica offrono « qualche buon contributo » e che invece, per quanto specificamente interessa la puericoltura, *manca « un adeguato apporto scientifico a questa disciplina »*.

Per il Careddu, terzo classificato, si dice invece che egli presenta una « cospicua produzione sperimentale », che questa produzione ha apportato « chiarimenti a problemi di fisiologia infantile »; si è messo in rilievo che le sue ricerche sono condotte « con moderne tecniche di indagine », che i suoi lavori portano a « contributi interessanti con taluni spunti originali » e che anche i più recenti lavori sono « degni di menzione ».

Del Russo, ternato al secondo posto, il medaglione ricorda alcuni tra i suoi studi che « emergono », altri studi che hanno condotto a « contributi originali » e ricerche che devono essere considerate di « particolare valore perchè hanno consentito di individuare casi di anomalie » prima non conosciuti.

Del giudizio complessivo sull'Auricchio si è già detto: la sua produzione, secondo la Commissione, riguarda « argomenti di grande interesse biologico e pediatrico », ha dato luogo a « risultati di notevole interesse e

si è tradotta in indagini qualificate « importanti », « originali » ed « approfondite ». La Commissione ha dato atto che questi risultati hanno valso all'Auricchio « ampi riconoscimenti anche all'estero ». Questi giudizi sono interamente conformi alla graduatoria cui è pervenuta la Commissione: il Cheli è stato dichiarato maturo con tre voti su cinque, il Careddu appare nettamente superiore al Cheli, ma inferiore al Russo ed all'Auricchio; il giudizio collegiale sull'Auricchio è a sua volta superiore nei confronti di quello espresso per il Russo.

Comparazione agevole dunque tra i vari candidati sulla base dei chiari e precisi medaglioni individuali; perfetta coerenza tra tali giudizi ed i risultati formali, cui la Commissione è pervenuta.

Allega anche il ricorrente che la comparazione obiettiva sarebbe stata tanto più necessaria nel concorso, in quanto « uno dei commissari ha esteso una relazione di minoranza »; ma il rilievo, a nostro sommo avviso, non è pertinente, poichè la fase della comparazione e della votazione, come è ben noto, precede quella della relazione di minoranza.

14. — Nel terzo motivo l'eccesso di potere viene prospettato sotto il profilo del contrasto tra premessa e provvedimento e ciò sulla base del comportamento

del prof. Trambusti, il quale, negato nella relazione di minoranza che il candidato Auricchio fosse meritevole di voti nella terna, gli aveva dato invece il voto per il primo posto. Altra incoerenza sussisterebbe per il fatto che il prof. Trambusti, dopo aver dato il proprio voto di maturità al candidato Russo, ne avrebbe criticato severamente la produzione scientifica nella relazione di minoranza.

Sempre il prof. Trambusti avrebbe poi dato il voto per la maturità al candidato Careddu ed ha poi dichiarato nella relazione di minoranza che lo stesso Careddu non aveva presentato titoli scientifici che si riferissero specificamente alla materia del concorso.

Le incoerenze qui indicate sono effettive, ma esse sono irrilevanti ai fini della legittimità della procedura, in quanto non hanno inciso sul risultato, che si sarebbe prodotto egualmente anche se il prof. Trambusti non avesse votato.

Le incoerenze lamentate dimostrano soltanto quale scarso fondamento possa farsi dell'atteggiamento del prof. Trambusti, ai fini della valutazione complessiva del comportamento della maggioranza nel concorso impugnato.

Il ricorrente Cheli lamenta ancora che la maggio-

ranza, nei suoi Controrilievi alla relazione di minoranza avrebbe affermato che il giudizio espresso nei confronti del prof. Cheli avrebbe valso « al candidato il giudizio di immaturità », e ciò in contrasto con la maturità attribuitagli a tre voti nella deliberazione formale.

Questa contraddizione è soltanto apparente, in quanto la espressione che si legge nei Controrilievi alla relazione di minoranza va interpretata alla stregua del contesto generale del discorso, e vuole significare soltanto che le critiche formulate nei confronti del Cheli non hanno consentito di includere questo candidato tra i ternati. L'espressione « giudizio di immaturità », in altri termini, riportata nei Controrilievi, non ha significato tecnico.

Dal punto di vista sostanziale, l'espressione inserita nei Controrilievi va anche posta in connessione con la circostanza che solo due dei commissari di maggioranza avevano votato per la maturità in favore del Cheli, che il Cheli non avrebbe potuto quindi conseguire la maturità se fosse mancato il voto del Trambusti; non vi era quindi nell'ambito dei commissari che hanno firmato i Controrilievi una maggioranza in favore della maturità nei confronti del Cheli. Il contrasto tra la deliberazione formale ed i Controrilievi alla relazione di

minoranza è quindi solo apparente, anche perchè il primo dato si riferisce alla commissione nel suo complesso ed il secondo ai soli commissari che hanno firmato i Controrilievi.

Anche se il contrasto, tuttavia, fosse effettivo e reale, egualmente la illegittimità non sussisterebbe poichè i lavori della Commissione si concludono con le votazioni sulla maturità e sulla formazione della terna, mentre la relazione di minoranza ed i Controrilievi sono atti non della Commissione, ma solo dei singoli commissari che li sottoscrivono. Anche ad ammettere che un'affermazione erronea sia contenuta in un atto successivo di alcuni dei membri della Commissione, questa circostanza non sarebbe sufficiente per invalidare altro atto che sia imputabile alla Commissione nella sua interezza e che sia *anteriore*, e dotato di efficacia definitiva!

Solo ad abundantiam rileveremo che il Cheli, comunque, non avrebbe alcun interesse ad eccepire tale illegittimità, anche se essa sussistesse, perchè ciò potrebbe soltanto inficiare la validità del voto per la maturità datagli in senso favorevole da due dei commissari della maggioranza.

15. — Nell'ultimo motivo l'eccesso di potere viene formulato sotto il profilo della disparità di trattamen-

to, perchè le espressioni adoperate per la valutazione dell'attività didattica non sarebbero state corrispondenti alla diversità dei titoli presentati dal ricorrente e dai tre ternati. Questa censura si fonda sul presupposto che per il professor Cheli, titolare dell'insegnamento di puericultura per incarico da lunghi anni, è stata usata l'espressione « ben documentata », uguale a quella adoperata per il prof. Auricchio che avrebbe insegnato la materia per soli sei mesi, mentre per il prof. Careddu, con quattro anni di incarico, il giudizio è « molto ben documentato ».

La pretesa disparità, tuttavia, non sussiste. Notiamo innanzitutto che il giudizio sulla documentazione non è un giudizio sul merito dell'attività. La Commissione può aver ritenuto che per l'attività didattica fosse sufficiente che essa venisse *documentata*, senza entrare nel merito della stessa. Seguire questo criterio od altro apparteneva alla discrezionalità della commissione, e comunque sul punto non v'è censura.

La Commissione, quindi, per i candidati ha dato atto che esisteva la documentazione *dell'attività didattica* e, facendo riferimento ai documenti, non ha inteso affermare che l'attività didattica dell'uno fosse inferiore o superiore a quella degli altri. Peraltro, attività didattica non è soltanto quella del professore incaricato, ma an-

che quella che viene compiuta dal personale universitario, quale assistente o quale aiuto. E l'assistente o l'aiuto di una grossa clinica universitaria, come è noto, esplica una attività non inferiore a quella del direttore di una clinica di minori dimensioni. Anche se, quindi, si attribuisse all'espressione « documentata » una significazione di merito, egualmente non vi sarebbe incongruenza nelle formule adoperate, stante che la Commissione, nella sua discrezionalità, ben avrebbe potuto attribuire un diverso rilievo all'attività secondo l'importanza delle Università nelle quali la stessa era stata esplicata.

Ma anche a prescindere da questi rilievi, la disparità lamentata dal ricorrente *non esiste in fatto*, ed è frutto solo di una lettura incompleta della relazione. Invero, se non è contestabile che l'espressione relativa alla documentazione è identica per il Cheli e per l'Auricchio, è da aggiungere che la Commissione per il Cheli ha ulteriormente specificato che era « *da segnalare la lunga carriera didattica nel campo della puericoltura* ». Questa menzione non si rinviene nel medaglione di alcun altro candidato.

Da ciò abbiamo da un lato la conferma che quando la Commissione ha parlato di documentazione, ha inteso riferirsi soltanto alla prova dell'espletamento dell'atti-

vità, senza formulare alcun giudizio sul valore della stessa, e che l'attività didattica di tutti i candidati, ed in particolare quella del Cheli, è stata attentamente presa in considerazione e valutata in corrispondenza delle caratteristiche obiettive.

Per gli altri candidati che non avevano particolari titoli didattici, la Commissione si è limitata a dare atto della dimostrazione della stessa. Per il Cheli, che vantava un lungo insegnamento della materia specifica, la circostanza è stata segnalata con una menzione puntuale ed espressa.

16. — Confidiamo sommessamente nella reiezione del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

In via subordinata si chiede che venga ordinata la esibizione dei verbali della Commissione.

Prof. Avv. GIUSEPPE GUARINO

54
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sez.VI^a ud.28.3.1969

Breve memoria aggiuntiva

per i proff.Auricchio, Russo e Careddu nel ricorso
proposto dal prof.Cheli.

*** ***

Sulla inammissibilità del ricorso.

1. La nomina dei professori universitari discende
da due procedimenti distinti: il primo è il procedimen-
to concorsuale, che porta alla formazione di una ter-
na; il secondo è il procedimento in senso stretto di
nomina.

Il procedimento concorsuale inizia con la propo-
sta di una facoltà (art.68 T.U. Istruz.Sup.) e si svi-
luppa con l'approvazione della proposta da parte del
Ministero, su parere del Consiglio Superiore, con il
bando, con la elezione della Commissione giudicatrice
da parte dei collegi accademici, con le riunioni del-
la commissione, con la formazione della graduatoria,
con l'approvazione della stessa da parte del Ministe-
ro, con la pubblicazione della relazione sul bollettini-
o ufficiale P.I. (art.73 T.U.).

Il procedimento di nomina inizia con la delibera-
zione della Facoltà che ha richiesto il concorso, o di
altra Facoltà, con la verifica della regolarità del

procedimento da parte del Ministro, con il decreto di nomina

2.-

emesso dallo stesso Ministro (artt. 73 e

76 T.U.). E' previsto un sistema alternativo di no-

mina, che prescinde dalla delibera della Facoltà (art.

76 T.U.). La nomina è legata ad alcune condizioni:

può ricadere solo su uno dei candidati ternati, non

può aver corso la nomina del secondo o del terzo ter-

nato se i vincitori con posizione di precedenza nel-

la graduatoria non siano stati già nominati, il pote-

re di nomina può essere esercitato entro il termine

massimo di due anni dall'approvazione della gradua-

teria.

Risulta da questo esposto che concorso e nomina so-
no due procedimenti, che se^{pure} collegati funzionalmen-

te presentano dal punto di vista formale un recipro-

co ed evidente grado di autonomia. Il concorso è pre-

costituito non alla nomina, ma alla nominabilità. Si

può essere ternati e non essere mai nominati. Il ter-

nato riceve la nomina solo quando abbia inizio e si

perfezioni il distinto procedimento di nomina, il

quale può avere per protagonista anche una Facoltà

del tutto diversa da quella che ha bandito il concor-

so. Al limite, è possibile che i ternati non riceva-

alcuna nomina e che ricevano
no/tutti la nomina da Università diverse da quella

che ha chiesto il concorso: questa Facoltà potrebbe,

invero, non essere in grado di chiamare alcuno per una dispersione di voti che impedisca il raggiungimento del quorum, o perchè la maggioranza si sia pronunciata in favore del secondo o del terzo ternato e la nomina non possa aver corso per la mancanza di nomina del primo presso altra facoltà, o perchè la maggioranza abbia motivatamente rinunciato agli atti del concorso.

La autonomia del procedimento di nomina rispetto a quello concorsuale, che discende chiaramente dalle norme, è stata espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza, autorevole e recente, di codesto Alto Consesso (cfr. Sez. VI, 24 ottobre 1967, n. 640: "Il suddetto atto di nomina a professore straordinario e gli atti successivi coordinati alla nomina di ordinario, se anche hanno a presupposto il procedimento di concorso, ne sono distinti e non ne subiscono automaticamente le vicende". In senso conforme cfr. Sez. V, 28.11.1953, n. 772, che ha esplicitamente ritenuto la necessità dell'impugnazione dell'atto di nomina, oltre a quello di approvazione della graduatoria, in quanto la nomina può essere il frutto dell'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione: "quindi l'atto di nomina costituisce una manifestazione di volontà della Amministrazione, propriamente un atto amministrativo;

e come tale mantiene efficacia finchè non sia espressa-
mente annullato". La questione è poi stata chiarita 4.-
dalla più recente decisione Sez.V, 24.5.1966, n.473
che ha precisato che non è necessaria l'impugnazione
autonoma dell'atto di nomina in quanto questo "si pre-
senta privo di carattere autonomo e discrezionale, qua-
le provvedimento cioè di mera esecuzione della gradua-
toria", di modo che "l'annullamento di questa travolge-
rebbe anche la nomina"; con la conseguenza che, quando
tale carattere di mera esecuzione non sussista e l'at-
to di nomina sia invece esercizio di un autonomo pote-
re discrezionale, l'impugnazione della sola graduatoria
(terna) non è sufficiente ma deve essere autonomamente
(anche congiuntamente) impugnato anche l'atto di nomi-
na/.

Da queste premesse discende la inammissibilità del
ricorso per acquiescenza e carenza di interesse. E' re-
gola assoluta, e principio fondamentale del nostro or-
dinamento universitario, che il concorso possa dar luo-
go alla nomina di tre e non più di tre vincitori (art.
73 T.U. istruz.Superiore). Il Cheli, quindi, a voler
concedere per assurda ipotesi che il ricorso sia accol-
to e che la Commissione, nel riprodurre il procedimen-
to, lo includa nella terna dei vincitori, potrebbe
essere nominato solo se venisse meno la nomina di al-

meno uno dei tre precedenti ternati. Ma questo risultato non si produce per effetto del ricorso, ora in discussione, nè può più prodursi ad opera del Cheli per scadenza dei termini.

5.-

Il risultato dell'annullamento delle nomine non si produce per effetto del ricorso, perchè se è vero che il ricorso è formalmente diretto anche contro i "decreti con i quali furono nominati i vincitori", è altrettanto vero (come l'Ecc.mo Collegio potrà constatare) che i provvedimenti relativi non sono stati depositati entro trenta giorni dalla notifica nella Segreteria del Consiglio di Stato come prescritto dall'art. 36 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (in generale: VI, 22.11.1966, n. 886; VI, 26.11.1965, n. 857; VI, 3.11.1965, n. 286; in particolare, per l'ipotesi di ricorso cumulativo e sulla necessità di depositare copia di tutti gli atti impugnati a pena di inammissibilità del ricorso per quanto concerne l'atto non depositato: IV, 29.9.1966, n. 603).

Si tratta di provvedimenti tutti anteriori al ricorso: questo porta la data del 22 febbraio 1967, mentre le nomine dei professori Auricchio, Russo e Careddu, come da certificati da noi esibiti, risalgono rispettivamente al 1° novembre 1966, al 15 dicembre 1966, al 1° febbraio 1967.

D'altra parte, come codesto Ecc.mo Collegio ha sta-
tuito (cfr. dec. 24 ottobre 1967, n. 638, cit.), "annulla-
ti gli atti del concorso perciò, e nonostante l'illegittimità derivata da essi, la nomina straordinaria per-
mane fino a quando non sia stata essa stessa annullata". 6.-

Le nomine dei proff. Auriochio, Russo e Careddu so-
no invece divenute inoppugnabili nei confronti del Che-
li, che non ha avuto cura di impugnarle ritualmente.

Anche se il ricorso del Cheli fosse accolto, il ri-
corrente non potrebbe giovarsene perchè la possibili-
tà di nominare tre vincitori del concorso richiesto dal-
la Università di Napoli nel 1965 ~~sa~~ sono esaurite; il
ricorso è perciò inammissibile.

2. In via del tutto subordinata, qualora l'eccezione
qui proposta potesse essere superata, dovrebbe essere
integrato il contraddittorio nei confronti delle Uni-
versità di Palermo e Catania.

Sul merito del ricorso.

3. Sul merito del ricorso, del quale per le ragioni
esposte crediamo che comunque non si potrà discutere,
abbiamo abbondantemente scritto nella memoria deposi-
tata in vista della precedente udienza del 31 gennaio
1969. E non ci permettiamo di aggiungere altro. Vorrem-
mo solo fare osservare al nostro autorevole avversario
che qui non si discute, come la sua precedente memoria

potrebbe indurre a credere, della bontà o dei difetti del vigente sistema dei corsi universitari, dei pregi o dei demeriti dell'intera classe dei professori universitari, od in particolare del livello scientifico della categoria dei professori universitari di pediatria e di puericoltura. Su tali argomenti è lecito che ognuno abbia le proprie opinioni, c'è chi crede che il sistema di scelta rimesso alla decisione collegiale di tutti coloro che hanno esperienza nella materia (prima con la elezione della Commissione da parte dei collegi accademici, poi con il giudizio motivato e reso pubblico della commissione) costituisca ancora il sistema migliore; è certo comunque che se vi è un caso nel quale il sistema ha dato buona prova, questo è il caso di cui si discute. Da molte istanze si chiede che il giudizio dei cultori italiani sia confortato dalle opinioni dei circoli scientifici internazionali. L'ampia documentazione depositata dimostra il prestigio di cui il prof. Auricchio gode nei paesi scientificamente più progrediti: non parzialità dunque, ma unanimità dei consensi.

4. Non a caso abbiamo adoperata questa espressione "unanimità". Si legga il seguente giudizio: "Auricchio merita le osservazioni favorevoli già prospettate dai colleghi Martoni, Tione e Colarizzi (il quinto Commis-

sario Gervasi avrebbe parlato perultimo dopo il 8. Trambusti) e, pur dovendosi ammettere che è il candidato più giovane, che in 9 anni dalla laurea ha inviato 80 pubblicazioni, di cui moltissime in collaborazione, si deve riconoscere che in queste, fatte anche in Istituti molto qualificati, egli ha saputo portare dei contributi notevoli che garantiscono per il suo..... (parola illegibile) scientifico, una ottima scelta dei temi, ed una ottima preparazione alla serietà di metodo. L'Auricchio ha dimostrato quanto sia valido per la clinica un tirocinio in istituti biologici e se pur non presenta produzioni particolari di puericoltura, tuttavia i suoi lavori hanno con questa una attinenza notevolmente importante. Questo giudizio è firmato Trambusti ed è riportato alle pagg. 10 e 11 dei verbali. E' il primo giudizio formulato dal Trambusti, il cosiddetto commissario di minoranza!

5. Leggiamo a pag. 12 della memoria avversaria affermazioni che ledono l'onorabilità di persone del tutto estranee all'appresente controversia, ed a noi non note. Siamo convinti che si tratta di frasi forse contenute in qualche appunto interno sfuggite ad un controllo finale, che il nostro autorevole avversario non avrà difficoltà a ritirare: non sarebbe corretto e-

esprimere in un atto di parte giudizi nei confronti
di persone che per la loro condizione di estraneità i-
gnorano persino l'esistenza del corso e che comunque
non avrebbero, in questa sede, le risorse e i mezzi per
difendersi.

Roma, 10 marzo 1969

avv. prof. Giuseppe Guarino

Il consiglio di Stato insiede giurisdizionale (Sez. VI^a) ha pronunciato la seguente

anno 1967

ORDINANZA

sul ricorso proposto dal prof.

CHELI ENRICO

rappresentato ed difeso dall'avv. Resta Raffaele e Leopelde Piccardi e presso il secondo elettivamente domiciliati in Roma Via Petrella 4;

CONTRO

il Ministero della P.I. rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

e nei confronti

dell'Università di Napoli difesa dall'avv. C.M. Iaccarino, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato;

e nei confronti

dei professori Anticchio Salvatore, Russo Giuseppe e Careddu Paolo e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Guarino ed elettivamente domiciliati presso di lui in Roma, P. Borghese 3;

per l'annullamento

del D.M. 18/7/1966 col quale furono approvati gli

atti del concorso di puericoltura per l'Università di Napoli, dei decreti con i quali furono nominati i vincitori, nonché di tutti gli atti preparatori e consequenziali;

Viste il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della P.I., dell'Università degli Studi di Napoli e dell'Prof. Auricchio, Russo, e Curreddu;

Vista la memoria prodotta dal Ministero della P.I. per resistere al ricorso.

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 28 marzo 1969

la relazione del cons. Daniele e uditi, al trespolo,

l'avv. Piccardi per il ricorrente, l'avv. dello

Stato Freni per l'amministrazione statale resistente

e l'avv. Guarino per i resistenti privati;

Ritenute e considerate in fatto e diritto

quanto segue:

FATTO:

Con D.M. 26/3/1965 venne bandito il concorso

alla cattedra di puericoltura dell'Università di

Napoli. A seguito delle votazioni dei competenti

collegi accademici venne chiamato a comporre la

Commissione giudicatrice i proff. Michele Gerbasi,

Libero Marteni, Arrigo Calerizzi, Eugenio Tierro e

65
Bruno Trambusti.

I lavori iniziati il 5 aprile 1966 terminarono il 20 maggio 1966 e previo giudizio di maturità di 23 dei 26 concorrenti, furono ternati per l'anzidetta cattedra e nell'ordine i proff. Auricchio Salvatore, Russo Giuseppe e Careddu Paolo.

Gli atti della Commissione giudicatrice furono approvati dal Ministero della P.I. il 18.7.1966.

Avverse dette provvedimento, nonché quelli presupposti e consequenziali, il prof. Cheli Enrico, che era risultato maturo ma non ternato ha preposto ricorso giurisdizionale, con atto notificato in data 20-22 febbraio 1967 al Ministero della P.I. all'Università di Napoli ed ai menzionati docenti ternati. Il ricorrente chiede l'annullamento di dette provvedimento perchè ritenute illegittime per i seguenti motivi:

1°) - Eccesso di potere per sviamento, per contraddittorietà e per falsità di causa.

Si sostiene che nella specie, come spesso accade in concorsi del genere, la terna era già predeterminata, tanto è vero che in data 4/5/1965 un parlamentare aveva presentato una interrogazione alla Camera dei deputati anticipando che la terna sarebbe stata preformata nelle persone di figli

o paronti di padri e precisamente dei preff. Auricchio, Busca e Nassi.

Si precisa poi che intanto al posto del Nassi fu nominato il pref. Careddu, in quanto il pref. Chieppi (maestro del Nassi) non riuscì eletto fra i primi 5 membri della Commissione (fu infatti il 6° eletto), ma per convenire entrò nella terna il pref. Careddu, allievo del membro della Commissione giudicatrice pref. Tieno.

Le previsioni anzidette si sono avverrate merco l'accordo intercorso fra quattro commissari, cui non volle aderire il pref. Trambusti. Infatti quest'ultime, come è fatto palese da una sua relazione di minoranza contenuta nella stessa relazione della Commissione giudicatrice, di fronte ad alcuni dei giovani, non del tutto maturi, espresse le proprie motivate riserve.

A) - A sostegno dell'accennate vizio di eccesso di potere si deduce che la Commissione giudicatrice, nella sua preconstituita maggioranza per la soggettiva preoccupazione di far riuscire nella terna dei vincitori i candidati in pectore, ha persino ammesse di indicare per ciascun candidato il numero dei lavori presentati.

B) - E' mancata del tutto, il che evidenzia

Un vizio ben più grave nell'apparato della Commissione, la comparazione fra i candidati dichiarati maturi, poichè non soddisfa l'obbligo della motivazione la fase apodittica della relazione, collocata dopo la votazione sulla maturità di vari candidati.

"La Commissione procede ancora ~~anaduttitaa~~ ad un accurato esame comparativo e alla discussione sui candidati dichiarati maturi", giacchè essa concreta il sofisma post hoc, ergo propter hoc.

Infatti hanno ottenuto tre voti di maturità i candidati Ingiulla e Dianchi, i quali a differenza del ricorrente erano fuori carriera rispettivamente da 10a 5 anni, mentre il candidato Di Tere non risulta essere stato mai assistente di istituti di pediatria e puericoltura.

C) - Dalle relazioni agli impugnati provvedimenti si rileva un contrasto tra premesse e provvedimenti.

Infatti il prof. Trambusti ha affermato che il candidato Auricchio non era meritevole di voti di terna pur avendogli dato il suo voto, nel mentre alle stesse candidato aveva negato il voto di maturità.

I quattro professori hanno affermato nelle loro controdeduzioni alla relazione di mi-

68

neranza il ricorrente non era maturo, pur avendo questi ottenuto in giudizio di maturità con voti 3 su 5.

Le stesse pref. Trambusti pur avendo dato il voto di maturità al candidato Russo, nella relazione di minoranza non solo critica soveramente la produzione scientifica dello stesso candidato, ma afferma che questi è in regresso qualitativo.

Identica situazione si è verificata per il candidato Careddu.

D) Inutile è poi aggiungere critiche ai giudizi sulla attività didattica dei candidati.

Invece il ricorrente, con 11 anni di incarico universitario nell'insegnamento della paricoltura ha avuto su di esso il laconico giudizio "ben documentato" mentre il prof. Careddu, con 4 anni di incarico, ha avuto il giudizio di "molto ben documentato", il prof. Russo, senza mai aver insegnato la paricoltura il giudizio di "molto ben documentato" il prof. Auricchio con sei mesi di incarico, ha infine ottenuto un giudizio identico a quello del ricorrente.

L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in difesa del Ministero della P.I., resiste al ricorso esponendo le ragioni nell'am-

69

= 7 =

memoria del 20/1/1969.

Con riferimento alla narrativa del ricorso
si fa presente:

- a) che la sostituzione del prof. Trambusti, alla quale il Ministero si era in un primo tempo indotto era stata determinata in considerazione dei rinvii richiesti dal medesimo per le sue precarie condizioni di salute e che tale provvedimento non ebbe seguito allorchè fu chiaro che, comunque, i lavori concorsuali non si sarebbero potuti iniziare e concludere in tempo; utile per la nomina degli eventuali vincitori nel termine.
- b) la nomina del Presidente della Commissione è atto interno della stessa ed è stato legittimamente adottato, perciò non autorizza le illazioni avverse, trovando invece, plausibile spiegazioni nel fatto che il prof. Trambusti (sebbene fosse il membro più anziano della commissione) si trovava in precarie condizioni di salute.

Parimenti azzardate ed offensive sono le altre illazioni, mandando il minimo indizio sulla predeterminazione della terna.

Nessuna norma impone che siano indicati i lavori presentati da ciascun candidato, d'altra parte la Commissione, senza violare la par conditio

cio fra i candidati stessi, formulò osservazioni e valutazioni ampiamente analitiche, che adeguatamente sorreggono il giudizio conclusivo.

Non è mancata la debita comparazione fra i candidati, essendo evidente che nella specie le ragioni, i motivi e le considerazioni, per cui un candidato appare preferibile ad altri, sono rilevabili dai giudizi collegiali che evidenziano la preminenza dei ternati rispetto agli altri.

Le dedotte discordanze sono del tutto irrilevanti, così come ha ritenute la giurisprudenza costante del consiglio di Stato (VI 22.11.1966, n. 899; 11.10.1965, n. 625).

Le critiche che il ricorrente muove ai giudizi sull'attività didattica dei candidati sono manifestamente inammissibili poichè ottengono al merito.

I controinteressati con diffusa memoria depositata il 31 gennaio 1969 hanno confutato i motivi del ricorso e con memoria depositata il 10 marzo 1969 hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del provvedimento di nomina dei ternati.

Anche il ricorrente ha esibito una memoria insistendo nei motivi di ricorso ed illustrandoli

diffusamente.

DIRITTO:

La difesa dei resistenti, nella memoria depositata il 10 marzo 1969 e nella pubblica udienza hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso a causa del mancato deposito dei loro atti di nomina.

I resistenti sostengono che il ricorso, diretto ad invalidare la terna del concorso universitario, in base alla quale essi furono nominati, anche se formalmente diretto "contro i decreti di nomina", non può produrre l'effetto dello annullamento di tali decreti, in quanto essi non sono stati depositati nella segreteria del Consiglio di Stato, come prescritto dall'art. 36 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054.

Il Collegio rileva che, per il principio utile per inutile non vitiatur, l'irrituale impugnativa degli atti di nomina non può pregiudicare l'impugnativa ritualmente proposta avverso la terna, se non vi sia obbligo del ricorrente di impugnare gli atti di nomina.

Senonchè sul problema se l'atto di nomina dei professori universitari debba e non essere impugnato unitamente alla terna, recentemente affrontata dalla dec. della Sez. VI^a 24 ottobre 1967

n. 640, sono sorti nel collegio dubbi che potrebbero indurre alla revisione dell'intera problematica dei rapporti fra nomina e graduatoria nei pubblici concorsi, da tempo affrontata e definita dalla giurisprudenza.

Sul problema generale si deve rilevare che la giurisprudenza in un primo tempo era nel senso che la graduatoria dei pubblici concorsi dovesse essere impugnata unitamente all'atto di nomina (sez. V 9 aprile 1949 n. 245; 10 giugno 1959, n. 503°;

Tale giurisprudenza è stata poi abbandonata perchè l'atto di nomina non può essere considerato l'atto finale del procedimento concorsuale, il quale termina con il provvedimento di approvazione della graduatoria. Ciò vale per i concorsi in genere ma vale a maggior ragione per i concorsi universitari nei quali si ha a conclusione del procedimento di concorso, la compilazione di una terna, che costituisce la base di distinti procedimenti di nomina, provocati anche da Università diverse da quella per la quale il concorso è stato indetto.

D'altreside si è ritenuto che non possa essere negato al concorrente l'interesse ad impugnare

rela graduatoria o terna, che è immediatamente lesiva del suo interesse, costringendolo ad attendere per lungo tempo (per i concorsi universitari fino a due anni) l'emanazione degli atti di nomina.

E' sorte però il dubbio se, quando all'atto della proposizione del ricorso avverso la graduatoria l'atto di nomina sia intervenuto, sussista o non l'obbligo dell'impugnativa della nomina.

La soluzione del dubbio è connessa con il problema degli effetti che derivano dall'annullamento della nomina.

“(La soluzione del dubbio è connessa con il problema degli effetti che derivano dall'annullamento della nomina. non vive)”

La giurisprudenza, in un primo tempo ha affermato che l'atto di nomina non è un atto meramente esecutivo della graduatoria, privo di qualsiasi autonomia causale (sez. V 28 novembre 1953 N. 772) sicchè l'annullamento della graduatoria non trarrebbe con sé l'annullamento della nomina. In base a tale giurisprudenza, ove al momento della proposizione del ricorso avverso la graduatoria, le nomine fossero già intervenute, il ricorrente avrebbe del l'onore dell'impugnati-

va delle nomine, altrimenti, restano ferme queste, nessuna utilità egli potrebbe ricavare dalla invalidazione della graduatoria.

Pertanto, il concorrente che, all'atto dell'impugnativa della nomina graduatoria fosse a conoscenza degli atti di nomina, avrebbe l'obbligo di impugnare anche questi atti; mentre ove egli non fosse a conoscenza degli atti di nomina vi sarebbe l'obbligo del ricorrente di proporre un secondo ricorso avverso gli atti di nomine nei termini decorrenti dall'avvenuta conoscenza di essi, a pena di inammissibilità del già proposto ricorso avverso la graduatoria, per difetto di interesse.

Successivamente la giurisprudenza, allo scopo di evitare che il ricorrente fosse costretto a proporre un secondo ricorso avverso la nomina, per invalidità derivante dalla graduatoria, ha ritenuto che l'impugnativa della nomina non fosse necessaria, in quanto gli atti di nomina verrebbero automaticamente travolti dall'annullamento della graduatoria (ad. Plen. 19 ottobre 1955, n. 17).

La giurisprudenza prevalente si è attenuta a questo orientamento, anche se sia talvolta rimasta nell'ombra il problema se la nomine cadessero automaticamente con l'annullamento della graduatoria

o potessero cadere o con un successivo provvedimento dell'Amministrazione, adottato in esecuzione del giudicato (Sez. V 24 maggio 1966 n. 773; sez. IV 15 dicembre 1961 n. 736; ad. Plen. 3 luglio 1952 n. 13).

Senonchè la sezione VI con decisione 24 ottobre 1967 n. 640, con riferimento alla specifica materia dei concorsi universitari, ha ritenuto che l'atto di nomina a professore straordinario e gli atti successivi, se anche hanno a loro presupposte il procedimento di concorso, ne sono distinti e non ne subiscono le vicende; sicchè l'invalidazione della terna non determinerebbe l'automatica caducazione dell'atto di nomina.

La difesa dei resistenti ha posto in rilievo la particolarità del procedimento di nomina dei professori universitari per dedurne che i principi della giurisprudenza circa la stretta connessione fra graduatoria e nomina non sarebbero applicabili a questi concorsi.

In effetti nel campo dell'ordinamento universitario, i concorsi a cattedre hanno particolari caratteristiche; costituisce soprattutto deroga al sistema generale, la possibilità di nomina di ternati, su deliberazione di Università

diverso da quelle che hanno bandito il concorso (art. 76 W.U. art. universitario e la conseguenza che nomine, disposte su deliberazione di Università che non hanno partecipato al giudizio sulla validità della terna, possano cadere automaticamente con l'annullamento della terna, rende perplessi circa la possibilità di applicazione al caso; concreto della prevalente giurisprudenza.

D'altronde la terna (come la graduatoria) costituisce presupposto necessario della nomina; sicchè, anche per essa, potrebbe ripetersi quanto affermato dalla richiamata decisione dell'Ad. Pl. n. 17 del 1955 e cioè che l'impugnativa diretta contro il presupposto dell'atto si comunica all'atto successivo, senza necessità di autonoma impugnazione e che una seconda impugnativa non avrebbe ragion d'essere risolvendosi nella ripetizione di quella già proposta.

Non può ritenersi che, per quanto attiene alla discrezionalità, le nomine dei professori universitari ternati si differenzino molto dalle normali nomine dei vincitori dei pubblici concorsi. Invero anche per la nomina dei ternati v'è l'obbligo di osservare la graduatoria.

La deroga a tale principio, risultante

dall'art. 73 U.c. del T.U., è apparente ma non
 chiaro
 sostanziale, essendo/che i secondi e i terzi ter-
 natipossano essera nominati nel posto messo a
 concorso in luogo del primo solo se queste lo
 consenta espressamente e tacitamente (accettando
 altra cattedra e non lasciando la cattedra occu-
 pata)/

Le esposte ragioni e la possibilità che
 la soluzione del caso concreto, relativo a concorsi
 universitari, possa incidere sulla soluzione del
 problema generale dianzi illustrato, inducano il
 Collegio a rimettere la decisione del ricorso in
 esame all'Adunanza Plenaria, anche al fine di evi-
 tare possibili contrasti di giurisprudenza.

P.Q2M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI^a)
 visto l'art. 45 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054,
 rinvia gli atti all'adunanza Plenaria per la de-
 cisione del ricorso indicato in epigrafe.

La Segreteria della Sezione è incaricata
 dell'esecuzione della presente decisione.

Così deciso in Roma il 2.4.1969 dal Consi-
 glio di Stato in s.g. (Sez. VI^a) in Camera di Con-
 siglio con l'intervento dei signori:

Lugo Andrea presidente

18

DISEGNO DI LEGGE

Aumento dei posti organici della carriera del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di Istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano (331).

ART. 32

L'art.35 della legge 3 novembre 1961, n.1255, è abrogato.

Il personale già nominato ai sensi del predetto articolo 35 viene inquadrato nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n.32, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità ivi prescritta.

EMENDAMENTO

L'articolo 35 della legge 3 novembre 1961, n.1255, è abrogato.

Il personale già nominato ai sensi del predetto articolo 35 viene inquadrato nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n.32, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità ivi prescritta, ridotta del periodo indicato nel 1° comma dell'articolo 41 della presente legge.

RELAZIONE

L'emendamento proposto tende ad evitare sperequazioni nei benefici concessi dall'articolo 41 fra il personale statale di ruolo e quello non di ruolo. Invero, le poche unità nominate ai sensi dell'articolo 35 della legge 3 novembre 1961 n.1255, hanno già conseguito l'inquadramento nei ruoli statali ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n.32 oppure sono sul punto di conseguire tale inquadramento in attesa del compimento del sessennio di avventiziato. I primi, pertanto, beneficerebbero della riduzione dell'anzianità ne-

./.

cessaria al passaggio alla categoria superiore, mentre i secondi ne rimarrebbero irrimediabilmente esclusi.

L'emendamento proposto non può costituire un precedente che possa essere invocato da altre categorie di impiegati statali non di ruolo. Invero, il personale di tutte le altre amministrazioni, nei casi previsti dalla legge, viene assunto direttamente nella categoria degli avventizi statali e, pertanto, consegue l'inquadramento in ruolo al termine del prescritto sessennio. Viceversa il personale dell'amministrazione universitaria di solito vanta una anzianità ben superiore a quella risultante dalla nomina ad avventizio statale. Ciò in quanto le Università, per l'autonomia di cui godono, assumono personale a proprio carico salvo poi a trasferirlo nei posti disponibili di avventiziato statale.

BOZZA NON CORRETTA

CAMERA DEI DEPUTATI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

SUL DISEGNO DI LEGGE (*)

Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano (31).

Art. 1 (ex art. 1 del d.d.l. 331).

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle E, H, I, L, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale amministrativo della Università e degli istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa:

posti 07	(qualifica iniziale)
posti 160	(1° segretario)
posti 55	(segretario principale)

Totale posti 282

ruolo organico del personale della carriera direttiva:

posti 1	(qualifica iniziale)
posti 29	(direttore di sezione)
posti 32	(direttore amministrativo 2° classe)
posti 9	(direttore amministrativo 1° classe)

Totale posti 71

(*) Il testo risulta essenzialmente da un complesso di emendamenti al disegno di legge n. 331, presentati dal Governo, il quale, tuttavia, ha manifestato contrario avviso al termine 1° luglio 1969, anziché 1° luglio 1968, inserito dal Comitato ristretto agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

ruolo organico del personale della carriera speciali di ragioneria:

posti	1	(qualifica iniziale)
posti	23	(1° ragioniere)
posti	41	(ragioniere principale)
posti	17	(direttore di ragioneria)

Totale posti 82

~~ruolo organico del personale della carriera
esecutiva:~~

~~posti 1213.~~

~~Nel ruolo della carriera esecutiva è istituita
la qualifica di archivista superiore.~~

ART. 2 (ex art. 2 del d.d.l. 331)

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle C, D, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico del personale della carriera direttiva:

posti	10	(qualifica iniziale)
posti	10	(bibliotecario di 2° classe)
posti	9	(bibliotecario di 1° classe)

Totale posti 38

ruolo organico del personale della carriera di concetto:

posti	107	(qualifica iniziale)
posti	170	(aiuto bibliotecario principale)
posti	63	(aiuto bibliotecario superiore)

Totale posti 350

ART. 3 (ex art. 3 del d.d.l. 331)

Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, tabelle B, F, G, M, quest'ultima modificata dal successivo articolo 5, sono istituiti i seguenti nuovi posti dei ruoli organici della carriera del personale tecnico universitario, distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati: posti 50;

ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici conduttori: posti 450;

7. ruolo organico della carriera di concetto dello ostetrico: posti 300;

ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi (compresi gli infermieri): posti 4240.

ART. 4 (Nuovo).

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli della carriera di concetto per sopperire alle esigenze funzionali delle università degli istituti di istruzione universitaria:

- a) ruolo organico dei tecnici dielisti;
- b) ruolo organico dei tecnici ortottici;
- c) ruolo organico dei tecnici terapisti della riabilitazione.

Ciascun ruolo è costituito di n. 40 posti con le qualifiche di tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di terza classe (ex coeff. 220), tecnico di seconda classe (ex coeff. 274), tecnico di prima classe (ex coeff. 323), tecnico capo di prima classe (ex coeff. 402) e con lo svolgimento di carriera dei tecnici conduttori di cui all'articolo 11 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Per la ripartizione dei posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 700 e successive modificazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nonché le disposizioni degli impiegati civili dello Stato per l'immissione in ruolo e lo stato giuridico.

Con regolamento di esecuzione della presente legge - da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro - saranno determinati i titoli di studio per la ammissione alle carriere di cui al presente articolo, la composizione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi per l'ammissione alle carriere predette, nonché le prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

Art. 6 (Nuovo).

Con effetto dal 10 maggio 1968, viene istituito, in conformità della legge 9 ottobre 1967, n. 944, presso il Ministero della pubblica istruzione, il ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con una dotazione organica di n. 96 posti e con le seguenti qualifiche: tecnico di radiologia in prova (ex coeff. 202); tecnico di radiologia di prima classe (ex coeff. 229); tecnico di radiologia principale (ex coeff. 271); tecnico di radiologia capo (ex coeff. 325).

Dalla stessa data, la consistenza organica del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico delle università, previsto dalla tabella M annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1235, è ridotta di n. 96 unità.

I tecnici esecutivi che occupano un posto di ruolo ordinario, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati, a tutti gli effetti, dalla data del 10 maggio 1968, nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica nelle università, con lo sviluppo di carriera di cui al successivo articolo 7.

Tutti gli altri dipendenti di ruolo o non di ruolo comunque assunti e retribuiti con qualsiasi qualifica anche salariale, adibiti alle mansioni di tecnico di radiologia medica presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati in soprannumero, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 10 maggio 1968, nel suddetto ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con lo stesso sviluppo di carriera previsto per il personale di cui al precedente comma.

Nei confronti del personale proveniente dai ruoli organici anche se in soprannumero delle carriere del personale tecnico delle università, agli effetti dell'inquadramento, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai n. 96 posti di cui al primo comma, sono istituiti n. 260 posti del ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica.

Il personale inquadrato in soprannumero, ai sensi del presente articolo, viene riassorbito in ruolo dal 1° gennaio 1970 con i posti recati in aumento da tale data.

Il personale che ritenga di avere titolo all'impiegamento deve produrre apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6 (Nuovo).

I posti di ruolo dei tecnici di radiologia medica che risultino vacanti - dopo effettuato il riassorbimento di cui alle precedenti disposizioni - saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro della pubblica istruzione e conferiti mediante concorsi pubblici con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 7 della presente legge.

ART. 7 (Nuovo).

Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 706, e successive modificazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1958, n. 1172, ratificate con legge 24 giugno 1959, n. 465, e successive modificazioni per quanto concerno gli incarichi e lo stato giuridico, e le disposizioni previste dai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera per le qualifiche previste dal precedente articolo 6 della presente legge.

Al personale tecnico di radiologia medica si applicano, per l'immissione in ruolo, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1958, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1959, n. 465, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai successivi commi e dall'articolo 23 della presente legge.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, i concorrenti devono aver raggiunto la maggiore età e non superato il 35° anno di età salvo le elevazioni dei limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale.

ART. 8 (ex art. 4 d.d.l. 331).

Sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella II

6
 annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, n. 20 posti del ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, il ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari di cui alla tabella S annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, assume la denominazione di ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili) con le seguenti qualifiche: tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di 3° classe (ex coeff. 220), tecnico di 2° classe (ex coeff. 271), tecnico di 1° classe (ex coeff. 325), tecnico capo (ex coeff. 402).

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1970, la consistenza organica del ruolo della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari è incrementata di n. 100 unità.

Art. 9 (ex art. 5 d.d.l. 331).

Sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella V, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, 2.730 posti complessivamente di personale ausiliario (bidello, custode, usciere o portauomo) delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 10 (Nuovo).

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, n. 18 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e 4 posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio Vesuviano, in aggiunta rispettivamente ai posti di cui alle tabelle C, D allegate alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, già aumentati di 25 e di 2 unità con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Art. 11 (ex art. 6 d.d.l. 331).

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle O, P, T, U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici delle varie carriere degli

Osservatori astronomici e Vesuviano, distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico della carriera di concetto del personale calcolatore:

— posti 20;

ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:

— posti 50;

ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico:

— posti 15;

ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico:

— posti 30.

Art. 12 (ex art. 7 d.d.l. 331).

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella Q, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, 50 posti della carriera del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e Vesuviano.

Art. 13 (Nuovo)

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, registro 41, foglio 55, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale*, parte I, del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23 del 1°-8 giugno 1967, i seguenti nuovi posti di operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, distribuiti nel modo appresso indicato:

posti 30	(capo operaio)
233	(1ª categoria)
203	(2ª categoria)
120	(3ª categoria)

Totale posti 595

I predetti posti saranno così ripartiti: 180 per gli Orti botanici e 120 per gli Istituti delle Facoltà di agraria e veterinaria, per le qualifiche di giardiniere, vivaista, boscaiolo, stalliere e altre qualifiche; 295 per gli altri istituti universitari per le qualifiche di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

I posti così assegnati saranno proporzionalmente ripartiti sulla base dell'incremento organico nelle quattro categorie del personale.

Art. 14 (ex art. 8 d.d.l. 331)

Alle università, facoltà e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965 sarà assegnato non meno di un decimo dei nuovi posti istituiti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 13 della presente legge.



Art. 15 (ex art. 9 d.d.l. 331)



Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dagli articoli 16 e 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificanti con gli articoli 2 e 3 della legge 5 giugno 1965, n. 608, i posti disponibili nei ruoli del personale di carriera direttiva, speciale di ragioneria, di concetto ed esecutiva, sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e Vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che prestino servizio almeno dal 1° luglio 1969 e sia in possesso dei prescritti titoli o requisiti, si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Gli esami di cui al presente articolo consistono per la carriera direttiva e per la carriera speciale di ragioneria in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta ed una orale. Per la carriera esecutiva il concorso sarà per titoli. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

Art. 16 (ex art. 10 d.d.l. 331)

Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dall'articolo 7 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato con l'articolo 1 della legge 5 giugno 1965, n. 608, i

posti disponibili nei ruoli dei bibliotecari o degli aiuto-bibliotecari sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da aspletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e Vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti o negli osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti o agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1969 o sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Gli esami di cui al presente articolo consistono, per la carriera direttiva, in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta e una orale. La materia delle prove scritte o della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

Art. 17 (ex art. 11 d.d.L. 331)

I posti di ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle Università e degli Istituti di istruzione universitari, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, e quelli recati in aumento dall'articolo 3 della presente legge sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in quattro ruoli distinti:

a) ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri delle Università;

c) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite del diploma rilasciato da Scuola convitto professionale;

d) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive del personale tecnico o degli infermieri, sono conferiti mediante

concorsi per esami o per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, policlinici e cliniche delle Università, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università e agli Istituti universitari da parte di altri Enti, ed in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria nei relativi Istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica anche salariale, almeno dal 1° luglio 1960 e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti per accedere ai predetti ruoli. L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici è consentita anche agli ausiliari e salariati di ruolo che abbiano svolto le mansioni di tecnico esecutivo per almeno tre anni alla data del 1° luglio 1960, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva degli infermieri è consentita anche:

a) al personale comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, policlinici e cliniche delle Università, in servizio nelle Università, nei relativi Istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio o del certificato di cui alla legge 20 febbraio 1954, n. 1046, che abbia svolto le mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a tre anni alla data del 1° luglio 1960;

b) ai portautimi di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, policlinici e cliniche delle Università, in servizio nelle Università, nei relativi Istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio, ma in possesso del certificato di cui alla legge 20 febbraio 1954, n. 1046, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dal bando di concorso, abbiano svolto lodevolmente mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a 180 giorni alla data del 1° luglio 1960.

Per l'ammissione a tutti i concorsi riservati previsti dai precedenti commi, si prescinde dal limite massimo di età.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche e quelli re-

cati in aumento nello stesso ruolo dall'articolo 3 della presente legge, sono conferiti mediante concorso nazionale, per esami o per titoli, da indire per la qualifica iniziale o da espletare secondo le stesse disposizioni e modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, per il concorso nazionale di cui all'articolo 18 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Tale concorso è riservato alle ostetriche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie per un periodo anche non continuativo non inferiore ad un anno nell'ultimo triennio o che siano in possesso del diploma di ostetricia rilasciato da una scuola di ostetricia annessa alle predette cliniche universitarie o da una scuola di ostetricia autonoma, e dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508. Si prescinde, peraltro, dal limite di età.

Art. 18 (Nuovo)

Nella prima applicazione della presente legge l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei nuovi posti di tecnici coadiutori presso gli istituti universitari è consentita anche ai tecnici di carriera esecutiva di ruolo alla data del 1° novembre 1961 con almeno tre anni di mansioni da tale data ed in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Nella prima applicazione della presente legge le infermiere già nominate di ruolo con la qualifica di infermiere diplomate, ai sensi del comma 7 dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, o con la qualifica di vice caposala, ai sensi del comma 11 dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, saranno collocate rispettivamente nei suddetti ruoli di infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto professionale o di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti dei suddetti ruoli di cui al precedente comma che risulteranno vacanti saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche o gli istituti universitari con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno conferiti mediante concorsi per esami o per titoli

da indire per la qualifica iniziale o da esplorare tra il personale di ruolo o non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università in servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari alla data del 1° luglio 1969, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione del limite massimo di età.

Nei confronti del personale proveniente dal ruolo organico della carriera esecutiva, degli infermieri, l'anzianità maturata è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Alle infermiere di ruolo fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale o del diploma di abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistente sanitaria visitatrice si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 700 e successive modificazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 e successive modificazioni per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, le disposizioni previste dai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale, le disposizioni previste dai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite di diploma di abilitazione a funzioni direttive e del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Per quanto concerne le qualifiche si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 24 della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255.

La ripartizione dei relativi posti di ruolo tra le cliniche e gli istituti universitari è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al suddetto personale infermieristico si applicano per l'ammissione in ruolo le disposizioni contenute nel decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal seguente comma e dal successivo articolo 23 della presente legge.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere diplomato è richiesto il possesso del diploma rilasciato dalla scuola convitto professionale; per l'ammissione ai concorsi a po-

sti di infermiere abilitato a funzioni direttive o fornito del diploma di assistente sanitaria visitatrice è richiesto il possesso del diploma di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente visitatrice.

Art. 10 (ex art. 12 d.d.l. 331).

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli degli ingegneri e dei tecnici degli Uffici tecnici di cui all'articolo 8 della presente legge sono conferiti mediante concorsi, da indire, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la qualifica iniziale, riservati al personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio dello Università in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, almeno dal 1° luglio 1960, funzioni rispettivamente di ingegnere e di tecnico negli Uffici tecnici, o sia in possesso del diploma di laurea in ingegneria e rispettivamente del titolo di studio di scuola media di secondo grado e dei requisiti prescritti per la ammissione ai ruoli cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 20 (ex art. 14 d.d.l. 331).

I posti del ruolo organico della carriera ausiliaria compresi i portantini dello Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e quelli recati in aumento dall'articolo 9 della presente legge sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in due ruoli distinti:

- a) ruolo del personale ausiliario con qualifica di bidello, custode e usciere;
- b) ruolo del personale ausiliario con qualifica di portantino.

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti recati in aumento a norma del predetto articolo 9 si provvede, presso i singoli atenei, mediante concorsi per titoli integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato da espletare tra il personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, policlinici e cliniche delle Università, in servizio nelle Università,

negli Istituti di istruzione universitaria, nei relativi Istituti, policlinici o cliniche, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università o agli Istituti da parte di altri Enti, che alla data del 1° luglio 1969 abbia prestato comunque servizio, anche non continuativo per un periodo non inferiore a 90 giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per la ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 21 (ex art. 15 del d.d.l. 331)

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli dei calcolatori, dei tecnici della carriera esecutiva e direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, di cui all'articolo 11 della presente legge, e nel ruolo del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, di cui all'articolo 12 della presente legge, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e quello non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori in servizio negli Osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli Osservatori astronomici e Vesuviano da parte di altri Enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1969 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale tecnico conduttore degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° luglio 1969, si trovino in servizio da almeno un anno presso gli Osservatori astronomici e Vesuviano e siano in possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonché degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diplo-

ma di cui al medesimo comma, purché abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 22 (Nuovo)

Nella prima applicazione della presente legge i posti di operaio recati in aumento nel ruolo del personale operaio dell'Amministrazione universitaria, di cui al precedente articolo 13 sono conferiti mediante concorsi per esami o per titoli per la prima e per la seconda categoria o per titoli per la terza da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, Policlinici e Cliniche delle Università in servizio nelle Università, con qualifica anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università o agli Istituti da parte di altri Enti che, nei tre anni anteriori alla data del 1° luglio 1960, abbia prestato comunque servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a 180 giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 23 (ex art. 17 d.d.l. 331)

Per l'assegnazione e ripartizione dei nuovi posti di cui al precedente articolo 3 si applicano, per quanto concerne i tecnici laureati ed i tecnici coadiutori, le disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1931, n. 1255.

I nuovi posti di ostetrica, di tecnico esecutivo e di infermiere sono ripartiti tra gli Istituti, Policlinici e Cliniche, Cattedre e Servizi Generali, con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione. Nell'assegnazione dei posti sarà, per altro, data precedenza agli Istituti, Policlinici e Cliniche, Cattedre o Servizi Generali ove presta servizio personale avente titolo all'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 17.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di tecnici laureati, tecnici coadiutori o tecnici esecutivi, compresi i tecnici di radiologia medica degli Istituti Universitari, sono composte:

a) dal Direttore dell'Istituto, Clinica o Cattedra cui è assegnato il posto, che la presiede;

b) da un Professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;

c) da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alla prova di esame.

Per i posti di tecnici esecutivi assegnati ai servizi generali, la Commissione è costituita da un Preside di Facoltà che la presiede, da un Professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame, da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle Segreterie Universitarie con qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe.

Sono abrogate tutte le precedenti norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice per i concorsi a posti di tecnici degli Istituti Universitari.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i posti di infermieri, di infermiere fornito dal diploma di scuola Convitto professionale, di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva e del diploma di assistente sanitaria visitatrice, che si renderanno disponibili presso ciascun Ateneo, sono conferiti, per la qualifica iniziale di ciascun ruolo organico, mediante concorso unico da indire dal Rettore dell'Università, previa autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione, di volta in volta per tutto il contingente dei posti disponibili e da espletare ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, salvo quanto disposto dai successivi comini.

La Commissione giudicatrice è costituita dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e da due professori di ruolo della stessa Facoltà. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle Segreterie Universitarie con qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe.

L'assegnazione dei vincitori ai posti dei Policlinici, delle Cliniche, Istituti, Cattedre messi a concorso sarà disposta dal Ministro della Pubblica Istruzione su proposta del Rettore dell'Università interessata.

I concorsi a posti di infermieri già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a svolgersi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465.

Le disposizioni di cui ai precedenti comini relative ai concorsi ed alla composizione delle Commissioni giudicatrici per i posti del sud-

dello personale infermieristico, si applicano anche per i concorsi riservati previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge per i posti del surriferito personale infermieristico.

Art. 21 (Nuovo)

Con effetto dal 1° gennaio 1970, agli ingegneri del ruolo organico della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla tabella II, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.

Con effetto dalla stessa data le promozioni alla qualifica di ingegnere di seconda classe si conseguono dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di terza classe e a ingegnere di prima classe dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di seconda classe.

Art. 25 (ex art. 13 d.d.l. 331)

I concorsi pubblici per la copertura dei posti dei ruoli della carriera direttiva degli ingegneri e della carriera di concetto dei tecnici degli Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria sono indetti presso il Ministero della Pubblica Istruzione in relazione ai posti disponibili.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi verranno di volta in volta indicati nel decreto che indice il concorso medesimo fra i titoli seguenti: lauree rilasciate dalla Facoltà di Ingegneria per i concorsi della carriera direttiva degli Ingegneri; diplomi di abilitazione rilasciati da Istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri per i concorsi della carriera di concetto dei tecnici.

La Commissione esaminatrice dei concorsi per la copertura dei posti della carriera direttiva degli ingegneri sono nominate dal Ministro e composte da cinque membri dei quali tre scelti tra professori di ruolo della facoltà di Ingegneria o di Architettura, uno scelto tra i tecnici laureati della Facoltà di Ingegneria o tra gli ingegneri degli Uffici tecnici e uno scelto fra i funzionari appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie Universitarie con qualifica non inferiore a direttore amministrativo di seconda classe. Esercita le funzioni di presidente della Com-

missione il professore di ruolo più anziano. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per la copertura dei posti della carriera di concetto dei tecnici sono nominate dal Ministro, e composte da cinque membri dei quali uno scelto fra i professori di ruolo di Facoltà di Ingegneria, che esercita le funzioni di presidente, due scelti fra i professori di ruolo di Istituti tecnici di una delle materie che formano oggetto di esame, uno scelto fra i tecnici laureati della Facoltà di Ingegneria e tra gli ingegneri degli Uffici tecnici e uno scelto fra i funzionari appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie Universitarie con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario delle commissioni dei concorsi suddetti sono disimpegnate da un funzionario appartenente ai predetti ruoli di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero o della Segreteria Universitaria con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

ART. 26 (ex art. 21 del d.d.l. 331)

Con effetto dal 1° gennaio 1970, ai Conservatori dei musei delle scienze e ai Curatori degli orti botanici universitari di cui alla tabella A, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.

Con effetto dalla stessa data l'articolo 4 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è come appresso modificato:

«Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei Conservatori dei musei e dei Curatori degli orti botanici avvengono:

a) a Conservatore e Curatore aggiunto dopo 2 anni di effettivo servizio nella qualifica di vice conservatore e vice curatore, compreso il periodo di prova;

b) Conservatore e Curatore di 3° classe almeno dopo 3 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore aggiunto;

c) a Conservatore e Curatore di 2° classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di Conservatore e Curatore di 3° classe;

d) a Conservatore e Curatore di 1° classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di Conservatore e Curatore di 2° classe.

Le promozioni predette sono subordinate al giudizio favorevole espresso dal competente Consiglio di facoltà su motivata proposta del direttore del Museo e dell'Orto botanico.

Nel caso che il Museo ed Orto botanico non siano annessi ad una facoltà il giudizio sarà espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del direttore del Museo ed Orto botanico ».

ART. 27 (Nuovo)

I posti disponibili nei ruoli del personale operaio dell'amministrazione universitaria debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si può provvedere al conferimento di incarichi nelle categorie e nelle qualifiche dei posti messi a concorso mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente al ruolo suddetto, cessa con il cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Gli ausiliari di ruolo e soprannumerari che abbiano svolto mansioni salariali da almeno tre anni, possono essere inquadrati a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle varie categorie del personale salariato in rapporto alle mansioni svolte.

Il personale inquadrato a norma del precedente comma conserva il trattamento economico in godimento a titolo di assegno personale pensionabile riassorbibile dai successivi aumenti periodici.

ART. 28 (Nuovo)

Il personale tecnico universitario in possesso del diploma di laurea o di diploma di Istituto secondario di 2° grado non previsti dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1236, inquadrato ai sensi dello stesso articolo, in una categoria di impiego statale non di ruolo inferiore a quella corrispondente al titolo di studio da esso posseduto, può essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corri-

spondente al titolo di studio posseduto purché in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come sotto specificato:

Categoria I:

personale in possesso di diploma di laurea rilasciato dalle facoltà o scuole cui appartengano gli istituti presso i quali disimpegni mansioni direttive di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso può essere riconosciuta valida, in rapporto a particolari esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto, la laurea rilasciata da altra facoltà che abbia specifica attinenza a tali esigenze. In tale caso la validità della laurea è riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del Consiglio di facoltà e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Categoria II:

personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per l'accesso alle facoltà, o scuole cui appartengono gli istituti presso i quali disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso può essere riconosciuto valido altro diploma di istruzione secondaria di 2° grado che abbia attinenza alle specifiche esigenze del servizio da svolgere presso l'istituto.

In tal caso la validità del diploma è riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del Consiglio di facoltà e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il personale in possesso del diploma di ostetrica inquadrato a norma dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 3ª categoria di impiego statale non di ruolo - che disimpegni mansioni proprie di ostetrica - può essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al ruolo organico dello ostetriche di concetto.

Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 4ª categoria di impiego statale non di ruolo può essere inquadrato, a domanda, nella 3ª categoria di impiego statale non di ruolo di tecnico esecutivo o di infermiera, ancorché sprovvisto del titolo di studio, in base alle mansioni svolte di carattere essenzialmente tecnico o infermieristico.

Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quello di cui all'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e si applli-

cano, anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e nei ruoli organici in soprannumero, nei confronti del personale assunto in base a disposizioni anteriori alla citata legge, ed al personale assunto in virtù degli articoli 32, 35 e 51 della legge medesima.

Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione dei precedenti commi deve presentare domanda, entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria.

ART. 29 (Nuovo)

I posti di ruolo della carriera di concetto delle ostetriche, delle carriere esecutive degli infermieri e dei tecnici che risulteranno disponibili dopo l'espletamento dei concorsi riservati di cui all'articolo 17 della presente legge presso i singoli istituti, policlinici e cliniche, cattedre o servizi generali, saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato o da collocare nei corrispondenti ruoli organici in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1903, n. 32, in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi.

I posti di ruolo di nuova istituzione e quelli comunque vacanti della carriera direttiva dei tecnici laureati e di concetto dei tecnici conduttori e quelli comunque vacanti presso i singoli istituti, policlinici e cliniche saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato e da collocare nei corrispondenti ruoli organici, ai sensi della legge 4 febbraio 1903, n. 32, in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche.

Il riassorbimento di cui ai precedenti commi è disposto secondo l'anzianità di carriera nella qualifica rivestita e con l'anzianità in essa maturata.

Il personale di ruolo in soprannumero che non ottenga il riassorbimento potrà conseguire, comunque, la promozione alle qualifiche terminali.

ART. 30 (ex art. 19 del d.d.l. 331)

I posti dei ruoli del personale tecnico laureato (carriera direttiva), tecnico conduttore (carriera di concetto), tecnico esecutivo degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, di cui alle tabelle T, U e P della legge 3 novembre 1901, n. 1254, e quelli recati in aumento dall'articolo 11 della presente legge, sono assegnati ai singoli Osservatori

29
con decreto del Ministro della pubblica istruzione secondo le esigenze dei servizi.

I concorsi pubblici per titoli e per esami per la copertura dei posti predetti sono indetti presso i singoli Osservatori con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le prove consistono:

a) carriera direttiva. Una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale;

b) idem fino alla fine come vecchio testo dell'articolo 19 del disegno di legge n. 331.

Art. 31 (ex art. 20 d.d.l. 331)

(Immutato)

Le disposizioni dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuità, a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32 (ex art. 23 d.d.l. 331)

(Immutato)

L'articolo 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è abrogato.

Il personale già nominato ai sensi del predetto articolo 35 viene inquadrato nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1960, n. 32, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità ivi prescritta.

Art. 33 (ex art. 25 d.d.l. 331)

(Immutato)

Si applicano nei confronti del personale non insegnante tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 760, e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione anche per quanto riguarda gli atti da emanare durante il periodo di prova del personale anzidetto.

Art. 34 (ex art. 26 d.d.l. 331)

(Immutato)

Al personale appartenente ad uno dei ruoli del personale non insegnante dell'amministra-

zione universitaria di cui alle tabelle annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applicano, per il servizio comunque retribuito, prestato presso i Consorzi per la sistemazione edilizia delle Università e presso i Consorzi costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502, presso le Biblioteche delle Università ed Istituti d'istruzione universitaria, nonché presso le Opere universitarie, le norme relative al riscatto dei servizi contenute nella legge 26 maggio 1960, n. 372.

Art. 35 (ex art. 27 d.d.l. 331)

(Inmutato)

Ai fini dell'inquadramento del personale della carriera direttiva del servizio tecnico-agrario, trasferito a norma dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, dal Ministero delle finanze alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è istituito presso quest'ultimo Ministero il ruolo ad esaurimento del personale tecnico agrario della carriera direttiva.

In tale ruolo è collocato il dipendente appartenente, alla data sopraindicata, al ruolo ad esaurimento del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze di cui al precedente comma, conservando la qualifica e le anzianità maturate, nonché lo stato giuridico e lo sviluppo di carriera stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 606, e 10 gennaio 1957, n. 3, e dalla legge 19 luglio 1962, n. 959.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1963, n. 491, gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze, trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 491, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, sono inquadrati in soprannumero *ad personam* rispettivamente nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico e nel ruolo organico del personale ausiliario delle Università di cui alle tabelle M ed N annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Ad essi è assegnata la qualifica corrispondente a quella rivestita nei ruoli di provenienza, con la conservazione delle anzianità maturate in questi ultimi ruoli.

ART. 36 (Nuovo)

Nella prima applicazione della presente legge, il personale già dipendente dal soppresso Istituto di biologia Marina di Venezia, derivante dal cessato Istituto di biologia Marina di Rovigno d'Istria, che sia in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, abbia un'anzianità di servizio di almeno venti anni ed abbia svolto per almeno due anni mansioni di aiuto bibliotecario, è immesso nei posti recati in aumento del ruolo organico della carriera di concetto degli aiuti bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, di cui all'articolo 2 della presente legge.

L'immissione viene effettuata in base alla anzianità maturata prescindendosi, ove occorra, dal concorso di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 37 (Nuovo)

In aggiunta al personale che il Ministro della pubblica istruzione può assegnare a ciascun osservatorio astronomico e astrofisico all'Osservatorio Vesuviano ed al Giardino Coloniale di Palermo, ai sensi dell'articolo 41 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, potrà essere assegnato agli enti predetti il personale, in servizio presso gli stessi, che risulterà vincitore dei concorsi riservati di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

ART. 38 (Nuovo)

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione, di bibliotecario di seconda classe, di primo ragioniere, di primo segretario, di aiuto bibliotecario principale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 196, 176, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo.

ART. 39 (Nuovo)

Il personale della carriera esecutiva amministrativa delle università consegue l'avanzamento in carriera dalla qualifica iniziale di applicato aggiunto a quella terminale di archivista superiore mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, al compimento

dello anzianità previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si consegue la promozione alla qualifica di primo archivista al compimento di 13 anni di servizio complessivo nelle qualifiche inferiori.

ART. 40 (Nuovo)

Il personale appartenente alle carriere ausiliarie di cui all'articolo 10 della presente legge, consegue l'avanzamento in carriera a ruolo aperto dalle qualifiche iniziali di bidello, custode, usciere, portantino, a quelle terminali di bidello capo, usciere capo, custode capo, portantino capo mediante scrutinio per merito assoluto al compimento delle anzianità previste dal penultimo comma dell'articolo 27 della legge 3 novembre 1961, n. 1235.

ART. 41 (Nuovo)

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1973, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

ART. 42 (ex art. 30 del d.d.l. 331)

Alla spesa di lire 19.800.000.000 (dieciannove miliardi ed ottocento milioni) derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, con iscrizione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, per lire 9.800.000.000 con i fondi di cui all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e per lire 10.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.